
 XI LEGISLATURA

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE RIFORME ISTITUZIONALI**
(SEDE REFERENTE)

56.

SEDUTA POMERIDIANA DI MARTEDÌ 26 OTTOBRE 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE LUIGI COVATTA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni del presidente:		Bodrato Guido	2106
Iotti Leonilde, <i>Presidente</i>	2099, 2100	Cappiello Alma Agata	2122
Boato Marco	2099	Covatta Luigi	2104
Seguito dell'esame dei progetti di legge recanti modificazioni alla parte seconda della Costituzione:		Covi Giorgio Tullio	2102
Iotti Leonilde, <i>Presidente</i>	2100, 2101	2103, 2106, 2107, 2108, 2111, 2117, 2129	
2102, 2104, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111		Elia Leopoldo, Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali	2104, 2106, 2107
2113, 2114, 2115, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121		Labriola Silvano, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato	2100, 2102
2123, 2124, 2125, 2126, 2128, 2130, 2131, 2132		2104, 2105, 2106, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112	
Amato Giuliano	2108, 2129	2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121	
Andreotti Giulio	2117, 2118, 2122, 2129	2122, 2124, 2125, 2126, 2128, 2130, 2131, 2132	
Barbera Augusto Antonio	2102	Mazzola Francesco, Relatore per le modifiche al sistema elettorale regionale	2113
2109, 2111, 2116, 2117, 2118, 2120, 2121		2115, 2124	
2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2128, 2129		Novelli Diego	2106
Bassanini Franco	2103, 2112, 2113	Salvi Cesare	2101, 2108, 2111, 2112, 2117
Biasutti Andriano	2128	Soddu Pietro	2101, 2109, 2113, 2130, 2131
Boato Marco	2100, 2104, 2105, 2107	Tarabini Eugenio	2105
2108, 2109, 2110, 2112, 2113, 2114, 2118, 2119		2107, 2116, 2118, 2124, 2125, 2126, 2129, 2130	
2120, 2121, 2123, 2127, 2128, 2130, 2131, 2132		Zanone Valerio ...	2113, 2114, 2126, 2128, 2130
		ALLEGATI	2133

La seduta comincia alle 17,35.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Labriola mi ha inviato una lettera in cui, richiamandosi alle difficoltà dell'attuale situazione politica ed esprimendo l'opinione che le leggi elettorali approvate per la Camera ed il Senato non danno garanzie sufficienti a superare le difficoltà del momento e a fornire al paese la stabilità necessaria, chiede che io la invii al presidente del Comitato ristretto per la legge elettorale, presieduto dal senatore Mazzola.

Qualcuno potrebbe osservare che tale Comitato deve occuparsi soltanto delle leggi elettorali regionali ma ricordo che quando abbiamo proceduto alla sua costituzione non abbiamo specificato che dovesse occuparsi esclusivamente di questo, semplicemente abbiamo assegnato ad esso il compito di modificare la legge elettorale regionale.

Io stessa avevo osservato che non era possibile recuperare il Comitato « Legge elettorale » che aveva svolto il suo lavoro quando la nostra era solo una Commissione di studio, anche per le personalità che allora lo componevano, e che era necessario costituire un Comitato dotato di maggiore agilità proprio per i compiti che ad esso si dovevano assegnare.

Ritengo che il Comitato ristretto presieduto dal senatore Mazzola ed al quale partecipano tutti i gruppi rappresentati in Commissione debba esaminare la lettera dell'onorevole Labriola ed eventualmente

avanzare proposte. Si potrebbe obiettare che al punto in cui siamo, anche per il tipo di lavoro che sta svolgendo l'Assemblea in tema di collegi uninominali, forse la lettera avrebbe dovuto essere accompagnata da una vera e propria proposta di modifica alle leggi elettorali per la Camera ed il Senato, perché ciò avrebbe reso più facile la discussione. Tuttavia, ritengo che il Comitato elettorale presieduto dal senatore Mazzola debba esaminare la questione sollevata dall'onorevole Labriola.

Vorrei che la discussione in proposito fosse stringata e quindi invito i colleghi che desiderano intervenire ad essere sintetici.

MARCO BOATO. Appresa l'esistenza di questa lettera di cui poco fa ha preso atto anche il Comitato elettorale che era riunito per esaminare le leggi elettorali regionali, propongo alla Commissione che tale questione di particolare importanza e delicatezza, poiché comporta l'eventualità di riaprire l'esame delle leggi elettorali per la Camera ed il Senato che il Parlamento ha da pochi mesi concluso, venga esaminata dall'ufficio di presidenza della Commissione, il quale dovrà deliberare anche sull'eventuale prosieguo delle proposte contenute nella lettera. Sarebbe questa la sede istituzionale più adatta, perché è vero che il Comitato elettorale di fatto è quello in cui il relatore Mazzola sta discutendo la legge elettorale regionale, ma è altrettanto vero che in nessun momento fino ad ora la Commissione ha ipotizzato di affrontare la materia elettorale riguardante Camera e Senato. Questa possibilità non è negata, anzi la legge costituzionale ce ne attribuisce la competenza; poiché tutta la procedura era rimasta per le vie ordinarie prima che entrasse in vigore la legge costituzio-

nale, se dovessimo riprendere questa materia (eventualità alla quale non sono in linea di principio contrario), la decisione dovrebbe essere assunta dall'ufficio di presidenza.

PRESIDENTE. Anch'io, onorevole Boato, avevo pensato di convocare l'ufficio di presidenza per sottoporgli il contenuto della lettera dell'onorevole Labriola, ma poiché essa fa esplicita richiesta di essere inviata al Comitato elettorale, non avrei avuto motivo per convocare l'ufficio di presidenza. Il suo intervento mi sarebbe sembrato perlomeno prematuro.

Credo che in questo modo la Commissione, avendo la possibilità di acquisire suggerimenti dall'onorevole Labriola e, forse, anche da parte di altri colleghi, possa agire più sollecitamente di quanto avremmo potuto fare convocando l'ufficio di presidenza.

Debbo dire che ho fatto una sola eccezione, nel senso che prima di consegnare questa lettera al senatore Mazzola di essa ho avvertito il presidente della Camera, perché mi sembrava che ciò fosse dovuto.

Seguito dell'esame di progetti di legge recanti modificazioni alla parte seconda della Costituzione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di progetti di legge recanti modificazioni alla parte seconda della Costituzione.

Proseguiamo nell'esame degli articoli predisposti dal Comitato ristretto per le modifiche alla parte seconda della Costituzione per la forma di Stato e dei relativi emendamenti.

Ricordo ai colleghi che il testo predisposto dal Comitato ristretto è pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta di giovedì 23 settembre e che il testo degli articoli e degli emendamenti che esamineremo oggi sarà pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Riprendiamo dunque i nostri lavori dall'esame, sospeso nella precedente seduta, degli emendamenti all'articolo 122

della proposta del Comitato ristretto. Ricordo altresì che nella precedente seduta il relatore per la parte relativa alla forma di Stato, onorevole Labriola, era stato invitato a redigere un nuovo testo dell'articolo in esame.

SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato. Come eravamo rimasti d'accordo, signor presidente, ho proceduto a redigere un nuovo testo dell'articolo 122, a proposito del quale mi limiterei a chiederle, signor presidente, di votarlo per primo, essendo interamente sostitutivo di quello del Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Gradirei che lo illustrasse onorevole Labriola, perché così come è formulato il testo non appare del tutto chiaro.

SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato. Il comma 1 dell'articolo 122 viene sostituito nel modo proposto; i commi 2, 3 e 4 restano identici; il comma 5 è soppresso; viene aggiunto un sesto comma alla formulazione proposta (il quale diverrà ovviamente il comma 5, venendo soppresso l'originale comma 5 dell'articolo 122).

MARCO BOATO. Ho letto adesso l'emendamento presentato dal relatore. Ovviamente, esso ha una sua organicità, però, per quanto mi riguarda, mentre concordo in larga parte sul contenuto, nutro invece alcune riserve su taluni punti dell'emendamento stesso. Mi limiterò ad esporle brevissimamente, perché sull'articolo 122 abbiamo già discusso ampiamente nel corso della precedente seduta.

Ritengo che nel comma 1 non bisognerebbe far riferimento al sistema di elezione del presidente e dei membri della Giunta; preannuncio pertanto la presentazione di un emendamento a questo comma per sopprimere tale riferimento. Ritengo altresì che non dovrebbe essere soppresso il comma 5, in quanto a mio avviso è opportuno sostituirlo con l'emendamento D'Onofrio 122.4 esaminato nella prece-

dente seduta. Sono invece d'accordo, nel momento in cui quest'ultimo emendamento fosse recepito, con la formulazione del comma 6 proposta dal relatore, la quale si fa carico sia delle proposte contenute negli emendamenti Bassanini ed altri, sia dell'emendamento D'Onofrio, nonché delle osservazioni che io ed altri avevamo avanzato nel corso della discussione.

Concludo dicendo che personalmente non sono d'accordo sulla proposta di votare l'emendamento del relatore nel suo insieme, perché ciò impedirebbe, per esempio, di integrare il secondo comma del medesimo con il riferimento all'incompatibilità fra il mandato di consigliere regionale e quello di membro del Parlamento europeo. Tale incompatibilità è contenuta in un mio emendamento e, anche se non rientra nell'organicità di questo testo, evidenzia un problema che voglio sottoporre all'attenzione della Commissione e su cui anche molti colleghi si sono dichiarati d'accordo.

Ma soprattutto sono contrario a votare il testo dell'emendamento nel suo insieme perché, dal momento che esso comprende anche la soppressione del comma 5, verrebbe ad essere precluso l'emendamento D'Onofrio 122.4, sul quale abbiamo discusso ampiamente la scorsa seduta e che ripropongo all'attenzione della Commissione in considerazione del fatto che su di esso si era dichiarato d'accordo oltre ai colleghi presentatori anche l'onorevole Bassanini. Propongo che l'emendamento del relatore sia votato per parti separate.

CESARE SALVI. Signor presidente, a me sembra che la proposta del relatore abbia colto la sostanza dell'emendamento che il nostro gruppo aveva presentato, cioè quella di disciplinare con legge organica la materia della legge elettorale e quella della forma di governo e di lasciare la possibilità alle regioni di adottare un'autonoma forma di governo ed un autonomo sistema elettorale, però con una maggioranza particolarmente qualificata.

Ritengo quindi che l'emendamento del relatore offra una soluzione valida, per cui, salvo le questioni adesso poste dal collega

Boato, e sulle quali torneremo quando passeremo all'esame dei suoi subemendamenti, credo che meriti di essere accolto.

PIETRO SODDU. Intervengo per sostenere la tesi contenuta nell'emendamento D'Onofrio 122.4, il quale si pone il problema di come debba essere la forma di governo già nella Costituzione, salvo poi lasciare ai consigli regionali, attraverso la formula dell'emendamento Labriola, la possibilità di derogare.

La differenza tra il nostro testo e quello del relatore mi sembra sia nel fatto che egli affida questo compito alla legge organica, mentre noi tendiamo a risolverlo già con l'articolo 122. Riteniamo che affrontare in questa sede il tema della forma di governo regionale (« Il presidente della giunta è eletto dal consiglio tra i suoi componenti e nomina e revoca i componenti della giunta medesima ») sia preferibile a quanto propone il relatore, ossia disciplinare la materia con legge organica.

In sostanza, al comma 1 dell'articolo 122 nella riformulazione del relatore si dovrebbe sopprimere l'espressione « il sistema di elezione del presidente e dei membri della giunta », come proponeva anche l'onorevole Boato.

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che abbiamo concluso la precedente seduta della Commissione dando al relatore l'incarico di riscrivere l'articolo 122 del testo del Comitato ristretto. Il relatore ha assolto al suo compito presentando una modifica del primo comma dell'articolo 122, confermando i commi 2, 3 e 4, sopprimendo il quinto ed aggiungendo un sesto comma.

A questo punto, mi sembra che, anche dal punto di vista procedurale, dobbiamo riferirci all'emendamento complessivo dell'onorevole Labriola ed eventualmente, su qualche aspetto della riscrittura dell'articolo 122, presentare dei subemendamenti.

Credo che, dal punto di vista procedurale, questa dovrebbe essere la strada da seguire.

Tra l'altro, l'onorevole Boato ha già presentato due subemendamenti.

GIORGIO TULLIO COVI. Preannuncio la presentazione di due subemendamenti al nuovo testo predisposto dall'onorevole Labriola, diretti a ridurre alla maggioranza assoluta la maggioranza necessaria per adottare una diversa disciplina della forma di governo ed a ridurre il numero degli elettori che devono approvare il referendum, passando da due terzi ad oltre la metà.

PRESIDENTE. Avverto che l'onorevole Boato ha presentato i seguenti subemendamenti:

All'emendamento del relatore 122.13, primo comma, sopprimere le parole il sistema di elezione del presidente e dei membri della Giunta.

0.122.13.1.

Boato.

All'emendamento del relatore 122.13, sostituire le parole sopprimere il quinto comma con il seguente comma:

Il presidente della Giunta è eletto dal consiglio tra i suoi componenti, e nomina e revoca i componenti della Giunta medesima. L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di componente la Giunta. Il consiglio revoca il presidente della Giunta con votazione a maggioranza dei componenti il consiglio su mozione che indica contestualmente il nome del nuovo presidente della Giunta.

0.122.13.2.

Boato.

L'onorevole Bodrato ha altresì presentato due subemendamenti di identico tenore, recanti i numeri 0.122.13.6 e 0.122.13.7.

SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato. Sia il collega Boato sia il collega Bodrato chiedono che si conservi in Costituzione la

forma parlamentare di governo della regione. Chiedo a loro se, ciò malgrado, accettino che la regione possa poi derogarvi.

Se così è, mi rimetto alla Commissione sui subemendamenti Boato e Bodrato. Desidero però illustrare i motivi di tale mia decisione, chiedendo l'attenzione dei colleghi, perché essa non appaia pilatesca.

I colleghi ricorderanno che nella precedente seduta avevo proposto di trasferire l'attuale sistema costituzionale nelle norme transitorie. Mi rimetto pertanto alla Commissione relativamente ai suddetti emendamenti perché essi rispondo sostanzialmente alla medesima posizione.

Se i subemendamenti vengono accolti, infatti, la norma rimane in Costituzione; se vengono respinti e viene accolto il mio testo, la disciplina rimane lo stesso, ma come transitoria, fino a quando le regioni non avranno diversamente deciso. Si tratta dunque di una questione esclusivamente formale.

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. Presidente, c'è un turbinio di subemendamenti ed emendamenti che non mi sta consentendo di capire esattamente cosa vogliano i vari gruppi e che cosa si stia decidendo.

La domanda alla quale bisogna rispondere è la seguente: si vuole o no l'elezione diretta del presidente della giunta regionale?

Se non si vuole decidere subito, si vuol lasciare aperta la possibilità di tale elezione diretta? In tal caso sarebbe opportuno il riferimento alla legge organica contenuto nell'emendamento del gruppo del PDS.

Tuttavia, sia che si voglia l'elezione diretta del presidente della giunta sia che si voglia lasciare aperto il problema, non bisogna compromettere il tutto, come mi pare avverrebbe in caso di approvazione dell'emendamento del relatore, che prevede l'elezione da parte del consiglio dei membri della giunta, ipotesi questa incompatibile con una forma di governo che preveda l'elezione diretta del presidente (un'elezione di tipo presidenzialistico, per capirci).

Si dice: prevediamo una forma di governo ed un sistema elettorale, ma lasciamo alle regioni la possibilità di derogare. A me pare che questa possibilità lasciata alle regioni sia solo formale, perché la maggioranza prevista dei due terzi è altissima ed inoltre si prevede che un quinto dei consiglieri regionali o un ventesimo degli elettori possa chiedere un referendum, il quale deve raccogliere il consenso della maggioranza degli elettori e non di coloro i quali hanno espresso il voto e deve registrare una partecipazione al voto di un numero di elettori pari a due terzi degli aventi diritto.

Mi sembra che si tratti di un tale catenaccio da far sì che ciò che in realtà conta è ciò che sarà previsto dal primo comma. Se così è, cerchiamo allora di comprendere cosa vogliamo.

FRANCO BASSANINI. Cerco, per quanto mi riguarda, poiché siamo in sede di dichiarazione di voto, di dare una risposta alla domanda del collega Barbera.

A me pare che gli emendamenti del relatore, come modificati dai subemendamenti Boato e Bodrato, che il relatore ha sostanzialmente valutato in senso positivo, delineino un sistema che ha una sua coerenza e organicità se alla domanda posta dal collega Barbera rispondiamo in questi termini: non siamo favorevoli a decidere qui e ora un sistema presidenziale per la regione; siamo favorevoli a delineare per la regione un sistema analogo a quello che per il momento l'apposito Comitato per la forma di governo propone per lo Stato (siamo quindi favorevoli ad un sistema che rafforza il ruolo del capo dell'esecutivo attraverso alcuni istituti come la sfiducia costruttiva e la formazione dell'esecutivo da parte del suo capo investito dal consiglio regionale); siamo per altro favorevoli a consentire che le regioni possano scegliere nell'ambito dell'autonomia statutaria una diversa forma di governo, ma circondiamo questa scelta di alcune procedure e garanzie che facciano sì che su di essa, derogando rispetto al modello costituzionale, si verifichi l'effettivo consenso di una larga, di una consistente maggioranza del consi-

glio regionale ed anche della maggioranza assoluta degli elettori, attraverso il meccanismo del referendum.

Posta la situazione in questi termini, per chi ritiene che non vi siano ragioni sufficienti per assimilare la forma di governo delle regioni a quella prevista dalle leggi vigenti per i comuni e le province ma vi siano invece ragioni per prevedere piuttosto una forma di governo regionale simile a quella che riguarda l'intero Stato, la Repubblica, tale soluzione delinea un sistema coerente e soddisfacente. In tale ambito il legislatore costituzionale - quale noi siamo in questa sede, sia pure essa referente - si assume la responsabilità di proporre una consistente riforma della forma di governo prevista per le regioni nei termini non di una soluzione presidenziale ma di una soluzione che rafforzi in forma neoparlamentare la stabilità e l'omogeneità degli esecutivi regionali. Nel contempo, viene prevista un'apertura all'autonomia statutaria, consentendo, a certe condizioni, anche di derogare a questa forma di governo.

Sotto questo profilo, mi pronuncio a favore tanto degli emendamenti del relatore quanto dei subemendamenti presentati dai colleghi Boato e Bodrato. Mi rendo conto che chi vorrebbe già ora adottare una forma di governo di tipo presidenziale, oppure rimetterla al prossimo Parlamento nelle forme della legge ordinaria, possa essere di diverso avviso. Si tratta comunque di una posizione che non considero preferibile e raccomandabile.

GIORGIO TULLIO COVI. Mi pare che la discussione sia ritornata al punto sul quale ci eravamo soffermati nella seduta precedente, con riferimento ad una serie di emendamenti in ordine ai quali l'onorevole relatore aveva dichiarato che avrebbe redatto un nuovo testo dell'articolo 122. In realtà, questo non è stato fatto. Debbo dire che, pur rimanendo fermo in linea di principio sulla mia proposta di elezione diretta del presidente della giunta, sono disponibile a votare a favore dell'emendamento presentato dai colleghi D'Onofrio e Mattarella - che considero alla stregua di

una subordinata - in quanto dà la possibilità, per così dire, del cancellierato. Non vorrei tuttavia che si creasse una situazione come quella prospettata dall'emendamento dell'onorevole relatore, il quale prevede addirittura la necessità della maggioranza dei due terzi per adottare una diversa disciplina della forma di governo e per l'adozione di un sistema di elezione dei consiglieri regionali diverso da quello stabilito dalla legge della Repubblica. In questa situazione, sono obbligato ad astenermi, giacché vi è l'impossibilità sostanziale di arrivare ad un mutamento. Mi asterrò su tutto.

LUIGI COVATTA. Voterò contro i subemendamenti presentati perché ritengo che la proposta del relatore garantisca tutte le posizioni che sono state espresse. In questo senso mi permetto di chiedere al senatore Covi di non astenersi su tutto.

PRESIDENTE. Ricordo che al comma 1 dell'emendamento 122.13 del relatore sono stati presentati gli identici subemendamenti Boato 0.122.13.1 e Bodrato 0.122.13.6.

Li pongo in votazione.
(Sono approvati).

Pongo in votazione il comma 1 dell'emendamento 122.13 del relatore, con la modifica testé apportata.
(È approvato).

Ricordo che, per quanto riguarda il comma 2, il relatore ha proposto che il testo rimanga identico. Con riferimento a tale comma, è stato presentato il subemendamento Boato 0.122.13.3.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato*. Esprimo parere favorevole su tale emendamento.

LEOPOLDO ELIA, *Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali*. A mio avviso, andrebbe più correttamente collocato altrove.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Boato 0.122.13.3, sul quale il relatore ha espresso parere favorevole.

(È approvato).

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato*. È chiaro che l'incompatibilità vale anche per i consiglieri provinciali eletti nelle province di Trento e di Bolzano, proprio perché sono consiglieri regionali...

MARCO BOATO. I consiglieri provinciali di Trento e di Bolzano sono eletti in quanto consiglieri regionali.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato*. Su questo non c'è problema. È opportuno comunque chiarirlo.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento del relatore propone che i commi 3 e 4 rimangano nel testo attuale. Quanto invece al comma 5, se ne chiede la soppressione. A tale riguardo, sono stati presentati due subemendamenti, rispettivamente dai colleghi Boato e Bodrato.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato*. Dopo l'approvazione degli identici emendamenti al primo comma a firma dei colleghi Boato e Bodrato, ritiro la mia proposta e faccio mia quella di far rivivere il testo, così come gli stessi colleghi chiedono.

PRESIDENTE. I due subemendamenti in esame propongono di sostituire il comma 5 con quello che era il testo dell'emendamento D'Onofrio 122.4, che recita: « Il Presidente della Giunta è eletto dal Consiglio tra i suoi componenti e nomina e revoca i componenti della Giunta medesima. L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di componente della Giunta. Il Consiglio revoca il Presidente della Giunta con votazioni a maggioranza dei componenti il Consiglio su mozione che indica contestualmente il nome del nuovo Presidente della Giunta ».

EUGENIO TARABINI. Il testo dell'emendamento D'Onofrio 122.4 riflette la visione della regione così come è stata poc'anzi descritta dall'onorevole Bassanini, dove la configurazione della forma di governo regionale è in perfetta analogia con il progetto di forma di governo che è stato licenziato dal Comitato ristretto. Personalmente non sono affatto favorevole alla forma di governo federale e quindi voterò contro questo emendamento; ove tale emendamento venisse respinto voterei anche contro qualsiasi testo soppressivo del quinto comma dell'articolo 122 del testo del Comitato ristretto, che vorrei fosse mantenuto nei termini in cui è stato formulato.

SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato. Accolgo il subemendamento che ripropone il testo dell'emendamento D'Onofrio 122.4 anche perché - e lo avevo preannunciato al momento della votazione del precedente emendamento - lo considero quasi conseguenziale a quello che abbiamo già deliberato. Vorrei tuttavia attirare l'attenzione del ministro perché si profila un problema sul quale l'opinione del Governo ha il suo peso. È del tutto evidente che con questa formula i colleghi hanno inteso confermare, con alcune varianti, la forma di governo parlamentare vigente nelle regioni, ossia che il presidente è eletto dal consiglio regionale e non dal popolo. Tuttavia credo che dobbiamo specificare, dopo la parola « eletto » che ciò deve avvenire a scrutinio palese, perché altrimenti si viene a ledere un principio che in Costituzione va al di là della stessa questione del governo nazionale, secondo cui la fiducia, che è costitutiva della legittimazione del capo dell'esecutivo, quando deriva da un Parlamento, cioè da un organo elettivo, è palese. Altrimenti potrebbe determinarsi una situazione molto allarmante anche dal lato della coerenza di principi: avremmo infatti una votazione a scrutinio segreto su persone come se si trattasse di una preposizione ad altro ufficio che non sia quello di capo dell'esecutivo, senza vincolo di responsabilità politica perché mancherebbe il rapporto fiduciario, con l'aggra-

vante di introdurre in Costituzione la mozione di sfiducia costruttiva. Ne risulterebbe pertanto un presidente, eletto a scrutinio segreto, senza alcuna assunzione di responsabilità politica da parte di coloro che lo hanno eletto (proprio perché viene eletto a scrutinio segreto).

Sono convinto che anche i colleghi D'Onofrio e Mattarella intendevano che la votazione dovesse avvenire a scrutinio palese ma, se non lo scriviamo, vale il principio opposto, secondo il quale quando il tipo di votazione non è specificato si intende che si debba procedere a scrutinio segreto, trattandosi comunque di una preposizione ad ufficio. Poiché penso che debba essere stabilito con certezza il carattere palese della votazione, presento un subemendamento nel senso di inserire dopo la parola « eletto » le parole « a scrutinio palese ».

MARCO BOATO. Sono d'accordo sulla proposta dal collega Labriola, poiché davo erroneamente per implicita tale interpretazione, che credo sia giusto esplicitare. Sono anche convinto che si tratti di una conferma del governo parlamentare, ma anche che non sia una conferma pura e semplice. Con questo emendamento, al posto dell'attuale comma 5, introduciamo una forma di governo regionale molto diversa da quella attuale: sembra una forma di governo parlamentare ma, una volta che si stabilisce che viene conferita la fiducia al presidente della giunta, che questi nomina e revoca i membri della giunta, i quali sono incompatibili con la carica di consigliere regionale, e che la sfiducia al presidente della giunta può essere data solo su mozione di sfiducia costruttiva, si introduce una forma di governo regionale che, essendo sempre di tipo parlamentare, è notevolmente e positivamente diversa dall'attuale.

Poiché si andrà comunque ad una forma di legge elettorale regionale diversa da quella attuale, di tipo prevalentemente maggioritario, il fatto che si introduca in Costituzione un meccanismo di stabilizzazione del governo regionale mi pare un fatto molto importante ed io auspico che,

per analogia, questo avvenga anche per la forma di governo statale.

DIEGO NOVELLI. Voterò contro il subemendamento Boato e Bodrato perché sono contrario al principio della cosiddetta sfiducia costruttiva. Stiamo per varare una proposta di legge elettorale che introdurrà anche per l'elezione dei consigli regionali il premio di maggioranza o di governabilità. Si presume che quest'ultimo - lo dice la parola stessa - debba garantire una stabilità che oggi non esiste; tuttavia, qualora venisse meno questa stabilità malgrado il premio di maggioranza, introdurre il principio della cosiddetta sfiducia costruttiva significherebbe di fatto reintrodurre nei nostri consigli regionali il mercanteggiamento, gli spostamenti da gruppo a gruppo, l'acquisto di parti di gruppi e lo smembramento di altri contro la volontà degli elettori, i quali avevano dato un'indicazione chiara, tant'è che qui l'indicazione aveva ricevuto addirittura un premio di maggioranza.

Dopo aver previsto il premio di maggioranza si consente, introducendo il falso concetto - ovviamente dal mio punto di vista - della sfiducia costruttiva, di violentare di fatto la volontà degli elettori.

GUIDO BODRATO. Sono d'accordo sulla modifica proposta dal relatore perché rende più chiara un'intenzione che per noi era implicita nel testo, ma che tuttavia è importante sia meglio definita. Sul significato complessivo del subemendamento vorrei far notare all'onorevole Novelli che è certamente vero che ogni norma ha dei limiti e che non è in grado di risolvere tutte le questioni della politica, ma che la sfiducia costruttiva ha il significato di porre un argine, anche laddove vi sia un sistema maggioritario, ai comportamenti politici tendenti ad introdurre condizionamenti o limiti o, in estrema ipotesi, anche ricatti nei confronti di chi ha il compito di governare, a livello regionale così come a livello nazionale.

Si tratta di una soluzione che certamente non risolve tutti i problemi, ma a

me pare che nella valutazione critica del collega Novelli si metta troppo in evidenza un aspetto ignorandone totalmente un altro.

DIEGO NOVELLI. In quel caso si scioglierebbe il consiglio, restituendo la sovranità al legittimo titolare, cioè all'elettorato.

GUIDO BODRATO. Allora è inutile che operiamo per dare stabilità ai governi, se poi togliamo quei modestissimi argini che la rafforzano. Questa la ragione, certo opinabile, che ci induce ad insistere, così come abbiamo fatto per il governo nazionale, nella proposta relativa ai governi regionali.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che viene accolta la proposta del relatore Labriola di aggiungere ai subemendamenti 0.122.13.2 e 0.122.13.7, dopo le parole « è eletto dal Consiglio », le seguenti « a scrutinio palese ».

(Così rimane stabilito).

LEOPOLDO ELIA. *Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali.* A titolo personale, poiché la questione non è stata affrontata in seno al Governo, desidero rilevare che esistono nel diritto comparato elezioni a scrutinio palese, come per lo *speaker* della Camera dei comuni.

In questo caso, ritengo che la logica seguita in questi anni ci porti ad un'elezione a scrutinio palese; sarebbe stato assurdo battersi così a lungo per il voto palese, in circostanze e su voti di particolare rilievo, e oggi abbandonarlo per il conferimento della fiducia; in sostanza, si tratterebbe di una regressione. Del resto, l'esperienza di alcune regioni nelle quali il governo è eletto con lo scrutinio segreto non è delle più incoraggianti.

Naturalmente, per corrispondenza logica, se si prevede lo scrutinio palese per le elezioni occorre prevederlo anche per la sfiducia costruttiva.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dei subemendamenti Boato 0.122.13.2 e

Bodrato 0.122.13.7, di identico tenore, così come modificati in accoglimento della proposta del relatore.

GIORGIO TULLIO COVI. Per le motivazioni che ho precedentemente espresso, mi asterrò dalla votazione di tali emendamenti.

PRESIDENTE. Li pongo in votazione. *(Sono approvati).*

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
LUIGI COVATTA

PRESIDENTE. Passiamo al comma 6 dell'emendamento 122.13 del relatore, al quale sono stati presentati i subemendamenti Covi 0.122.13.4 e Covi 0.122.13.5.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato.* Sono contrario al subemendamento Covi 0.122.13.4, perché ritengo che il *quorum* debba essere introdotto per garantire un'effettiva e generale volontà della regione. Dobbiamo essere chiari: la deroga non può che essere un istituto eccezionale e quindi richiede la volontà diffusa ed organica della regione di darsi una sua forma di governo.

Mi rimetto alla Commissione per il subemendamento Covi 0.122.13.5.

LEOPOLDO ELIA. *Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali.* Il Governo condivide le considerazioni del relatore.

MARCO BOATO. Mi asterrò dalla votazione sul primo subemendamento Covi, che tende a riportare la maggioranza, pur sempre qualificata, a maggioranza assoluta; esistono elementi *pro e contro*, ma sono tendenzialmente favorevole ad una maggioranza qualificata, anche se mi rendo conto che quella assoluta è comunque rafforzata.

Sono favorevole invece al subemendamento Covi 0.122.13.5 - mi fa piacere che il relatore si sia rimesso alla Commissione - tendente a sopprimere il riferimento alla

partecipazione al voto dei due terzi degli aventi diritto. L'articolo 75 della Costituzione, che riguarda il referendum, prevede già per la loro validità la partecipazione della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Pertanto, non ritengo opportuno prevedere una maggioranza così elevata per i referendum regionali.

GIORGIO TULLIO COVI. Per quanto riguarda il mio subemendamento 0.122.13.4, mi sembra che l'appetito venga mangiando. Nel testo predisposto dal Comitato ristretto il mutamento della forma di governo era soggetto ad una votazione a maggioranza assoluta dei componenti. Forse in questo caso il riferimento ai due terzi è sfuggito dalla penna del relatore.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato.* No, l'ho fatto con convinzione.

GIORGIO TULLIO COVI. Mi sembra sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. In un consiglio regionale di sessanta persone la maggioranza dei due terzi è estremamente difficile da raggiungere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Covi 0.122.13.4, non accettato dal relatore né dal Governo. *(È respinto).*

Passiamo al subemendamento Covi 0.122.13.5, per il quale il relatore e il Governo si rimettono alla Commissione.

EUGENIO TARABINI. Questo subemendamento coincide con l'emendamento D'Onofrio 122.5, esaminato nella precedente seduta. Poiché vi è stata espressione di volontà da parte di altri gruppi, che sembrano non ricordarsene, vorrei farlo presente.

PRESIDENTE. Immagino che lei non intenda porre una questione d'ordine procedurale, ma solo ricordare ai presentatori dell'emendamento che tale proposta, sia pure in altra veste, era già stata avanzata.

GIULIANO AMATO. Secondo la proposta del relatore, la maggioranza per la validità del referendum è elevata ai due terzi degli aventi diritto. Quindi, può avere senso l'affermazione che occorre più della metà degli aventi diritto. Tuttavia, nella stessa frase dell'emendamento del relatore si afferma che l'esito del referendum è positivo se si è espressa a favore la maggioranza degli elettori. A questo punto, vengono a coincidere il *quorum* di validità e quello relativo ai voti positivi; pertanto, occorrerebbe modificare la prima parte della proposta, stabilendo che la maggioranza diventa quella dei partecipanti al referendum, non più degli elettori, altrimenti vi è un problema di coincidenza.

PRESIDENTE. Onorevole Amato, intende formalizzare tale obiezione, presentando un subemendamento?

GIULIANO AMATO. La mia obiezione è d'ordine tecnico: qualora venisse approvato, il subemendamento rischierebbe di essere senza senso.

CESARE SALVI. Vorrei chiedere ai colleghi D'Onofrio e Mattarella, testé lodati dal nostro collega, il senso del loro emendamento. Se si ritiene che il *quorum* necessario per ottenere il consenso sia quello della maggioranza degli elettori, il *quorum* dei votanti diventa inutile e quindi il subemendamento Covi risulta abrogativo. Si tratta di due questioni diverse e vorrei conoscere l'opinione del relatore a tale proposito.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato*. Il relatore, nonostante tutti gli sforzi, non riesce a comprendere quale sia il problema.

Abbiamo un *quorum* che riguarda la validità della votazione ed un secondo concernente la validità della deliberazione; sono due cose diverse. L'onorevole Covi ritiene esagerato accrescere anche il se-

condo *quorum* dopo aver elevato il primo e propone di ridurlo alla maggioranza assoluta; mi pare che da questo lato, prescindendo dall'opportunità su cui si può discettare come si vuole, la questione tecnicamente sia posta in maniera corretta, per cui non vedo difficoltà.

Devo ripetere nel merito ciò che ho detto sul primo subemendamento che abbiamo respinto: la deroga alla forma di governo - stabilita a questo punto secondo quanto avete deciso, in Costituzione - conserva il suo carattere eccezionale.

Detto questo, mi rimetto alla Commissione.

GIORGIO TULLIO COVI. Vorrei fare una precisazione perché l'atteggiamento tenuto dal relatore - quasi una sorta di presa in giro del subemendamento - non mi piace affatto. La proposta modificativa riconduce la norma alla formulazione del quarto comma dell'articolo 75 della Costituzione che recita espressamente: « La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi ».

Non vedo quindi la ragione per cui in questo caso, richiedendosi i due terzi, si prevede una partecipazione al referendum superiore alla metà più uno degli aventi diritto, oltretutto rispetto a un referendum regionale che presenta una maggiore difficoltà rispetto a quello nazionale nell'attirare l'attenzione degli elettori.

PRESIDENTE. L'onorevole Boato ha presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 122.13, sostituire l'ultimo periodo del comma 6 con il seguente: Le disposizioni sono approvate se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

MARCO BOATO. È la stessa formulazione contenuta nell'articolo 75 della Costituzione.

PRESIDENTE. L'onorevole Barbera ha presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 122.13, sostituire le parole da se ottengono a elettori con le seguenti se conseguono la maggioranza dei voti validi.

Mi sembra che il subemendamento presentato dall'onorevole Barbera insista sullo stesso punto.

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. Si prevede che il referendum risulti approvato, anziché con il consenso della maggioranza degli elettori, sulla base della maggioranza dei voti validi, secondo l'espressione già contenuta nell'articolo 138 della Costituzione per le modifiche costituzionali.

MARCO BOATO. Poiché si vuole esplicitare che è necessario un *quorum* minimo di partecipazione al voto, se facessimo riferimento alla maggioranza dei voti validi, potremmo avere in teoria un 30 per cento di partecipazione al voto e quindi una maggioranza del 51 per cento di quel 30. Stabilire quindi che il referendum è valido se partecipa il 51 per cento degli aventi diritto al voto significa fissare un quoziente minimo che è necessario. Del resto, è la stessa formula dell'articolo 75 della Costituzione.

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. Vorrei specificare che il mio subemendamento è, per così dire, di appoggio a quello presentato dall'onorevole Boato, non si pone in alternativa rispetto ad esso.

PIETRO SODDU. Il relatore non l'ha detto, ma presso la I Commissione stiamo affrontando la modifica dell'articolo 138 della Costituzione; questa mattina abbiamo addirittura votato la proposta Labriola.

In quella sede si è sviluppata una discussione che può essere estesa anche all'oggetto del nostro esame.

Il presentatore di quella proposta è partito dalla considerazione per cui la

modifica della legge elettorale, attuata per quanto ne sappiamo anche a livello regionale, crea nelle Camere e nei consigli regionali una situazione caratterizzata da una maggioranza molto forte rispetto alla condizione determinata dalla rappresentanza proporzionale. La proposta dell'onorevole Labriola, sopprimendo l'ultimo comma dell'articolo 138, rende possibile il referendum anche quando la legge costituzionale sia stata approvata con una maggioranza dei due terzi dei componenti. Di conseguenza, ci si è posti l'interrogativo se anche il *quorum* relativo al referendum indicato dall'articolo 75 della Costituzione non debba essere modificato; se infatti vi partecipa il 51 per cento degli aventi diritto e il 51 per cento dei partecipanti vota a favore, evidentemente si dà al 35 per cento del corpo elettorale la possibilità di deliberare l'abrogazione.

Sembrerebbe dunque necessario modificare anche queste norme; in questo senso la proposta del relatore è più coerente rispetto alla natura della rappresentanza, così come emerge dalle leggi maggioritarie. È una garanzia in più affinché la maggioranza del consiglio regionale, espressa in modo tale da rappresentare una certa fetta del corpo elettorale, sia sottoposta ad una volontà che non sia espressa da una minoranza del corpo elettorale.

MARCO BOATO. Una minoranza può non dare validità al referendum, basta che non voti.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Salvi e Bassanini hanno presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 122.13, sesto comma, sopprimere le parole: e se partecipa al voto un numero di elettori pari a due terzi degli aventi diritto.

Vorrei chiedere al relatore il suo parere sul tema della validità delle votazioni.

SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato. Presidente, ho qualche dubbio e qualche difficoltà nell'esprimere il parere, perché abbiamo già votato. Questo è il punto. Abbiamo già espresso un voto su un emen-

damento mirante a sostituire la formulazione del testo rispetto alla validità della votazione. Come è possibile che il relatore sia in grado di esprimere un parere in ordine a subemendamenti presentati su una questione che è stata già votata? Si tratta di emendamenti presentati dopo la votazione!

MARCO BOATO. Eravamo alla votazione del subemendamento Covi 0.122.13.5.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato*. Onorevole Boato, mi consenta di porre al presidente una questione da cui deriva la mia possibilità di interloquire! Infatti, posso anche astenermi dall'esprimere un parere.

Voglio sapere se dopo aver votato un primo subemendamento, sia possibile presentarne altri allo stesso testo!

MARCO BOATO. Riguarda un'altra parte!

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato*. Non ho posto a lei questo problema, bensì al presidente.

Se non è possibile, vuol dire che la questione su cui ci siamo già pronunciati è definita, riguarda il *quorum* della partecipazione al voto! (*Interruzioni dell'onorevole Boato*).

Le cose sono collegate e ne spiego il motivo. Il significato del voto dato sul *quorum* dei due terzi sta nel fatto che abbiamo mantenuto alto il *quorum* per la deroga alla disciplina nazionale della forma di governo e della legge elettorale. Infatti abbiamo respinto l'emendamento del senatore Covi che mirava a ridurre alla maggioranza assoluta questo *quorum*.

Se è così, signor presidente, vorrei che fossero chiari alcuni punti. Innanzitutto non mi sentirei di trasmettere a tale questione il richiamo all'articolo 138 della Costituzione perché si tratta di cose diverse: l'articolo 138 riguarda la Costituzione repubblicana, che è cosa qualitativamente posta su un piano diverso, mentre qui siamo di fronte all'esercizio non di un

potere referendario normale ma alla verifica che si può fare con la popolazione regionale (perché è chiaro che il referendum è circoscritto agli elettori della singola regione) su una decisione (ecco il motivo per cui il voto già espresso ha la sua influenza) che fissa il *quorum* a due terzi dei componenti. Se è così, come si fa a consentire che la volontà dei due terzi dei componenti di un collegio come l'assemblea regionale sia posta nel nulla da semplici maggioranze assolute, sia dei partecipanti al voto sia dei votanti in senso favorevole? Se accogliessimo il criterio in base al quale è sufficiente che partecipino al voto la maggioranza assoluta dei cittadini elettori e che è sufficiente, per l'abrogazione della riforma, la maggioranza semplice di coloro che hanno votato, daremmo al 25 per cento degli elettori regionali la possibilità di porre nel nulla la deroga imposta alla regione di deliberare con due terzi dei membri del consiglio regionale. Mi sembrerebbe una decisione contraddittoria ed è il motivo per cui ritengo opportuno mantenere il *quorum* dei partecipanti al voto; in tal caso (ecco il motivo per cui ho dichiarato di rimettermi alla Commissione per la questione del *quorum* deliberativo) possiamo ammettere che è sufficiente la maggioranza dei partecipanti. Questi ultimi, però, devono essere almeno i due terzi, altrimenti finiremmo con il dare ad un quarto degli elettori regionali la possibilità di cancellare la decisione che abbiamo imposto di assumere con i due terzi dei componenti del consiglio regionale.

Ritengo di essere stato chiaro né ho inteso prendere in giro nessuno e mi spiace che il senatore Covi abbia pensato qualcosa del genere. Per la verità, ho prestato la dovuta attenzione agli emendamenti del senatore Covi ma se egli la prende in questo modo d'ora in avanti sui suoi emendamenti mi limiterò a esprimere parere favorevole o contrario, e non utilizzerò oltre il mio tempo.

PRESIDENTE. Il relatore stabilisce un rapporto molto stretto tra la maggioranza dei due terzi dei consiglieri, indicata nella

prima parte dell'emendamento, in riferimento alla quale è stato respinto il subemendamento Covi, e la seconda parte del subemendamento in cui si fa riferimento ad un numero di elettori pari ai due terzi degli aventi diritto.

Parere contrario hanno espresso il senatore Covi e gli onorevoli Boato e Barbera, il quale per altro ha dichiarato che il suo subemendamento è di sostegno a quelli Boato.

Onorevole Labriola, lei ha ragione nel merito della questione ma, se i subemendamenti non vengono ritirati, devo porli in votazione.

GIORGIO TULLIO COVI. Ritiro il mio subemendamento 0.122.13.5.

PRESIDENTE. Onorevole Barbera anche lei ritira il suo subemendamento?

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. Serve a completare il subemendamento Boato che riguarda la partecipazione al voto, mentre il mio si riferisce al tipo di maggioranza.

PRESIDENTE. Il subemendamento Boato riprende l'articolo 75 della Costituzione poiché prescrive che le disposizioni sono approvate se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. In tal caso ritiro il mio subemendamento.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato*. Chiedo che l'emendamento sia votato per parti separate.

CESARE SALVI. Non ho avuto occasione di illustrare il subemendamento che ho presentato con il collega Bassanini e che si muove nello spirito delle considerazioni espresse dal relatore, cioè sulla necessità di un consistente consenso elettorale da parte dei cittadini, oltre che da parte dei consiglieri regionali, per proce-

dere alle modifiche di cui ci si occupa in questo subemendamento. A prescindere dal fatto che la maggioranza dei due terzi di cui si parla va valutata alla luce di un dato che non conosciamo, cioè che tipo di legge elettorale verrà prodotta dalle regioni, perché se fosse una legge elettorale maggioritaria evidentemente i due terzi potrebbero rappresentare una realtà non maggioritaria all'interno della regione (e questo va a sostegno degli argomenti indicati dal collega Labriola), il nostro subemendamento intende stabilire il principio che per l'approvazione delle disposizioni sottoposte a referendum è necessario che si esprima a favore la maggioranza degli elettori di quella regione. Questo problema assorbe la questione del *quorum* perché, se si chiede che la maggioranza degli elettori votino « sì », implicitamente se non va a votare la maggioranza assoluta degli elettori il referendum non può conseguire il suo risultato. C'è il rischio che, mantenendo il *quorum* dei due terzi per la validità del referendum, si possa avere un consenso da parte degli elettori che è minoritario, tanto più se si dovesse usare la formula « maggioranza dei voti validi » invece che la formula « maggioranza dei votanti », che io comunque preferirei e che tuttavia produce l'effetto di avvalorare la modifica che è stata prospettata.

Ritengo che questa sia una soluzione intermedia perché si accontenta della metà più uno degli elettori ma esige che quella maggioranza sia favorevole alla modifica proposta. Seguendo la soluzione che richiede il *quorum* dei due terzi dei votanti ma accontentandosi di un *quorum* inferiore per quanto riguarda il voto, c'è il rischio che il *quorum* dei votanti sia più alto e possa apparire puramente emulativo ma che poi ci possa essere una maggioranza dei « sì » validi che in realtà non è la maggioranza degli elettori.

Poiché il relatore ha chiesto la votazione per parti separate, credo che, qualora fosse accolto, si risolverebbero entrambi i problemi.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato*. Ribadisco

la richiesta di votazione per parti separate. Mentre sono fermo nel chiedere che si conservi il *quorum* dei due terzi degli aventi diritto, penso che si possa definire meglio il consenso maggioritario sotto il profilo di una specificazione del termine « elettori ». Se si tiene fermo il *quorum* dei due terzi degli aventi diritto, una volta che esso sia stato raggiunto ai fini della validità della deliberazione, al suo interno si può introdurre la maggioranza degli elettori votanti, perché in tal caso il *quorum* effettivo degli aventi diritto sarebbe di oltre un terzo. Se per la validità della votazione si chiede la partecipazione dei due terzi degli aventi diritto e ci si accontenta della maggioranza assoluta di questa votazione, si arriva ad un terzo.

FRANCO BASSANINI. Noi invece vorremmo la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato. Allora sono d'accordo, non avevo capito. A questo punto, signor presidente, è sufficiente riformulare l'ultimo periodo in questi termini: « Le disposizioni sono approvate se ottengono il consenso della maggioranza degli aventi diritto ». In questo modo, è risolto anche il problema del *quorum* della partecipazione.

CESARE SALVI. Ritiro dunque il subemendamento che ho presentato insieme al collega Bassanini.

MARCO BOATO. Credo non sia inutile la discussione che stiamo facendo, perché attiene ad un tema delicato qual è quello delle garanzie. Anche l'ultimo intervento del relatore ha dimostrato che un approfondimento era opportuno.

Non ho un'ostilità di principio all'ultima proposta, vorrei però sottoporre al relatore ed ai colleghi cosa, in astratto, può accadere. Può succedere che un consiglio regionale voti con la maggioranza dei due terzi una modifica della legge elettorale e/o della forma di governo. Quindi, in consiglio regionale si registre-

rebbe un vastissimo consenso. Poi può accadere che nel referendum che la minoranza soccombente ha chiesto – ed è legittimo che lo faccia – si vada a votare per confermare o meno quelle disposizioni. Nel referendum in ipotesi, il 49 per cento degli aventi diritto – e potrebbe essere l'80 per cento di chi partecipa effettivamente al voto – potrebbe ritenere una buona riforma quella varata dal consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi, ma siccome è stata chiesta dal 49 per cento degli aventi diritto, non ha alcun valore. Quindi, va in non cale il voto del consiglio regionale e anche il voto di una vastissima maggioranza, comunque di chi ha votato in quel referendum. Dunque, una piccola minoranza può arrivare a nullificare sia il voto del consiglio regionale, sia l'espressione favorevole della larghissima maggioranza di chi vota nel referendum.

E lo stesso ragionamento vale per i due terzi. Non sono contrario a formule garantiste, anzi, sono favorevole, ma se calcoliamo che in ogni votazione vi è un 15-20 per cento fisiologico che non partecipa alle votazioni, prevedendo i due terzi degli aventi diritto, è sufficiente che io, piccola minoranza, organizzi il 13 per cento degli elettori, dicendo loro di non andare a votare...

SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato. Ma questo non c'è più...

MARCO BOATO. Sì, ma voglio completare il mio ragionamento. Non sto dicendo una sciocchezza. Se fosse stata accolta la proposta del relatore, per il quale questi emendamenti erano inammissibili, avremmo votato solo sul suo testo. Voglio che ragioniamo serenamente su questo. C'è un 20 per cento fisiologico che non vota in qualunque votazione, e nei referendum questa percentuale è ancora più alta. Quindi, basta che io, piccola minoranza, organizzi attivamente un 13, un 15 per cento di cittadini, dicendo loro di non andare a votare, per ottenere di nullificare il voto di due terzi del consiglio regionale e il voto di una larga maggioranza dei

cittadini favorevoli alla proposta del consiglio regionale. Quello che vale per i due terzi vale anche per la proposta della maggioranza assoluta, perché può accadere che voti il 49,9 per cento e che in quel 49,9 vi sia l'80 per cento dei voti favorevoli. Ma a quel punto è tutto nullo, sia il voto del consiglio regionale, sia quello referendario. Vi prego di riflettere su questo meccanismo, perché è delicatissimo. Basta che una minoranza attiva organizzi il boicottaggio per nullificare tutto.

FRANCESCO MAZZOLA, *Relatore per le modifiche al sistema elettorale regionale*. Se la minoranza boicotta è come se volesse dire no.

MARCO BOATO. Se vota no rende valido il referendum.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per cortesia. Dobbiamo arrivare ai voti, non possiamo continuare a discutere e ridiscutere sempre sulla stessa cosa!

PIETRO SODDU. A me sembra che la mediazione proposta sia accettabile. Può andare a votare il 60 per cento, ma bisogna che la maggioranza degli elettori si dichiari favorevole.

Concordiamo con la proposta del relatore e dichiaro che voteremo a favore.

FRANCO BASSANINI. Gli argomenti del collega Boato avrebbero tutta la loro piena validità se non ci trovassimo nella situazione che cercherò di riassumere. La Commissione ritiene che in linea di principio il sistema elettorale e la forma di governo delle regioni debbono essere determinati, il primo con legge della Repubblica, il secondo in Costituzione. Riteniamo tuttavia di consentire a che nell'ambito della loro autonomia possano essere fatte delle eccezioni da parte delle regioni. Ma proprio perché si tratta di eccezioni, riteniamo, sulla base della proposta originaria del relatore, che questo emendamento corregge solo parzialmente, che ciò debba avvenire con particolari garanzie, le quali rendano certo che una larga maggio-

ranza del consiglio regionale e la maggioranza dei cittadini della regione siano d'accordo su questa deroga, su questa eccezione.

Conseguentemente, tutte le osservazioni del collega Boato sarebbero perfettamente condivisibili se non ci trovassimo di fronte, almeno come convinzione della maggioranza di questa Commissione, ad una scelta per la quale si ritiene che questa non sia la regola, bensì questione rimessa completamente e liberamente all'autonomia statutaria della regione. Ma questa è l'eccezione; la scelta in linea di principio si fa in sede nazionale, poi consentiamo deroghe. Però su questo occorre allora verificare che il consenso sia largo ed effettivo, che non sia un colpo di maggioranza determinato, per esempio, dal fatto che una forza politica che non ha la maggioranza assoluta ce l'abbia invece in consiglio regionale per effetto della legge maggioritaria. Il che va benissimo quando si tratta di consentire di governare a chi ha la maggioranza relativa, ma va un po' meno bene quando si dà la possibilità di modificare le regole del gioco e addirittura i principi organizzativi costituzionali dell'ente regione.

VALERIO ZANONE. Signor presidente, intendo pronunciarmi sull'emendamento del relatore quando saranno stati risolti i problemi connessi ai subemendamenti.

Mi sembra che la discussione abbia assunto il tono di un chiarimento ad alta voce, per cui intervengo solo per far osservare al senatore Boato che non comprendo le ragioni delle sue perplessità. Infatti, se, in base al testo che il relatore ha accettato di modificare, si dice che il referendum è approvato se ottiene il consenso della maggioranza degli aventi diritto, coloro che non intendono far parte di questa maggioranza, sia che esprimano questa loro contrarietà non partecipando al voto, sia che la esprimano votando contro, ottengono il medesimo effetto. Quindi, non c'è una differenza. Mentre comprendo la prima obiezione, e cioè che se c'è un *quorum* molto alto dei due terzi, sommando all'inerzia fisiologica dell'elet-

torato una frazione di minoranza si può vanificare il referendum; in questo caso, se comunque il referendum deve essere approvato dalla maggioranza degli aventi diritto, quelli che non fanno parte di questa maggioranza ottengono lo stesso risultato, sia che non vadano a votare, sia che votino contro.

PRESIDENTE. Con il nuovo testo del relatore abbiamo risolto la questione dei due terzi nella prima parte (il subemendamento Covi 0.122.13.4 è stato respinto). Vi è poi l'ultima parte, che, se ho ben compreso quanto diceva l'onorevole relatore, verrebbe modificata e risulterebbe del seguente tenore: « Le disposizioni sono approvate se ottengono il consenso della maggioranza degli aventi diritto ». Il resto decadrebbe. È così?

SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato. Sì, è proprio così.

PRESIDENTE. Siccome questo è il testo del relatore, non ci resta altro da fare che votarlo. Eventualmente, prima di procedere in tal senso possiamo porre in votazione il subemendamento Boato, con la precisazione (anche se è inutile farla) che siccome questo è un comma dell'articolo 75 della Costituzione, votiamo per il suo inserimento qui, non a favore o contro il contenuto.

MARCO BOATO. Preannuncio ovviamente il mio voto favorevole a questo subemendamento e la mia astensione, se esso non venisse approvato, sul testo proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione del subemendamento Boato prima di votare l'intero sesto comma del testo proposto dal relatore, modificato nel senso che ho appena letto.

MARCO BOATO. Signor presidente, siccome intendo votare a favore del sesto comma, la pregherei di considerare anche quello del relatore come un subemenda-

mento. Su di esso mi asterrò e poi voterò a favore del sesto comma.

La invito pertanto a porre in votazione dapprima il subemendamento più lontano dal testo, ossia il mio, e poi il subemendamento del relatore al proprio testo (che poi è anche il subemendamento Salvi e così via), perché intendo astenermi sul subemendamento e votare a favore del sesto comma.

PRESIDENTE. Il relatore è sempre padrone di modificare il proprio testo; egli è anzi il solo che è padrone di modificare il proprio testo.

Pongo in votazione il subemendamento Boato 0.122.13.8.

(È respinto).

A questo punto, ritengo che dovremmo votare semplicemente il sesto comma (*Commenti del deputato Boato*). Mi lasci finire, onorevole Boato. Mi rendo conto che lei insiste per votare la proposta del relatore come se fosse un subemendamento.

SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato. Signor presidente, lei ha perfettamente ragione e non si può procedere diversamente da come dice lei. Possiamo tuttavia risolvere ugualmente il problema politico votando il sesto comma (che io ho riformulato, per cui lei ha ragione, signor presidente) per parti separate. In particolare, si potrebbe porre in votazione la prima parte fino alla parola « regione », alla quale l'onorevole Boato voterà a favore, e poi separatamente la parte restante, su cui l'onorevole Boato si asterrà.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Labriola, possiamo votare il sesto comma per parti separate.

VALERIO ZANONE. Desidero intervenire per dichiarazione di voto sull'emendamento del relatore, per dare atto a quest'ultimo dell'iniziativa che ha assunto per un fine che mi sembra molto apprezzabile, quello di innalzare la soglia di salvaguardia contro i possibili colpi di

maggioranza per quanto riguarda l'adozione, da parte dei consigli regionali, di sistemi elettorali e forme di governo diversi da quelli stabiliti dalla legge nazionale di carattere organico.

Detto questo e quindi apprezzata la modifica che il relatore ha apportato alla prima formulazione del testo, devo però aggiungere che mantengo un'obiezione di fondo che riguarda la fase di transizione che stiamo vivendo: è vero che il testo di questa Costituzione vivrà a lungo nel tempo, come è nella natura delle norme costituzionali, ma non credo che possiamo ignorare gli sviluppi che più che prevedibilmente si profilano e che, a giudizio di molti, lasciano immaginare la prevalenza di maggioranze difformi nelle diverse grandi aree geografiche della nazione.

In uno scenario di questo genere, resto dell'avviso che l'attribuzione alle regioni dell'autonomia politica in materia di forma di governo e di sistemi elettorali si presti ad un inconveniente molto grave, quello di facilitare la separatezza fra il nord e il sud o forse fra il nord, il centro e il sud. Perciò, pur riconoscendo che sotto il profilo della salvaguardia delle minoranze regionali il nuovo testo del relatore è stato sensibilmente migliorato, voterò contro questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'ultimo comma dell'emendamento del relatore 122.13, fino alle parole « Bollettino ufficiale della Regione ».
(È approvata).

Pongo in votazione la seconda parte dell'ultimo comma dell'emendamento 122.13 nella nuova formulazione del relatore.

(È approvata).

Per maggior chiarezza, poiché la discussione è stata molto ampia ed articolata, pongo in votazione, nel suo complesso, l'emendamento del relatore 122.13, interamente sostitutivo dell'articolo 122, con le modifiche apportate nel corso del dibattito.

(È approvato).

Tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 122 del testo del Comitato ristretto si intendono pertanto decaduti.

Passiamo all'articolo 123 nel testo del Comitato ristretto.

SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato. Signor presidente, all'articolo 123 è stato presentato un solo emendamento degli onorevoli Barbera e Salvi, che propone di sostituire la parola « referendum » con le parole « referendum abrogativi, approvativi, consultivi ». In linea di principio, non sarei contrario a tale emendamento, ma questo (mi rivolgo ora al collega Barbera) è un modo per introdurre nel nostro ordinamento un'ipotesi fin qui sconosciuta, quella del referendum deliberativo. Infatti, credo che il termine approvativi riferito ai referendum significhi di approvazione, ossia deliberativi. Tutto questo senza specificare un elemento a mio avviso essenziale, ossia se si tratti di un referendum che conferisce validità definitiva a quanto deliberato dal consiglio regionale oppure di un referendum promosso su uno schema di provvedimento che poi viene approvato direttamente dal corpo elettorale.

Sulla prima ipotesi potrei essere d'accordo, sulla seconda no.

FRANCESCO MAZZOLA, Relatore per le modifiche al sistema elettorale regionale. Si tratterebbe di un referendum confermativo.

SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato. Ci si limita ad indicare una manifestazione di volontà relativa ad una proposta deliberata da un terzo. Questo terzo potrebbe essere il consiglio regionale, ma potrebbe anche essere (è questo che temo) un comitato promotore che organizza, intorno alla sua proposta, un referendum di approvazione. Se è così, sono contrario a questo emendamento, perché si tratterebbe di una forma di gestione di democrazia diretta che va al di là di quanto prevedono i principi del regime repubblicano.

Se invece si tratta di una proposta mirante a conferire validità a quanto deliberato da un organo della rappresentanza, allora potrei anche essere d'accordo. Dipende quindi dalla specificazione.

Forse, signor presidente, sarebbe opportuno che i colleghi ritirassero l'emendamento e lo presentassero, così specificato, in Assemblea.

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. Vorrei ricordare al relatore ed ai colleghi che l'attuale articolo 123 della Costituzione demanda agli statuti il regolare l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della regione.

Secondo l'interpretazione di una parte della dottrina, allorché si parla di referendum nell'articolo 123 della Costituzione ci si riferisce a qualunque tipo di referendum, lasciando all'autonomia statutaria delle regioni stabilire di che tipo di referendum si debba trattare.

L'interpretazione data nei primi anni di applicazione dell'ordinamento regionale, dal 1970 in poi, va tuttavia nel senso che le regioni possano prevedere nel proprio statuto soltanto referendum di tipo abrogativo. Quindi è stata data una interpretazione restrittiva.

L'emendamento in esame, che prevede tutti i possibili tipi di referendum, intende sottolineare, dare quasi una sorta di interpretazione (non uso l'espressione « autentica », perché soltanto il senatore Andreotti e l'onorevole Iotti sarebbero abilitati a farlo, politicamente e non sotto il profilo giuridico) all'espressione già contenuta nell'articolo 123, cioè tutti i tipi di referendum.

L'espressione « approvativo », che potrebbe anche essere sostituita dall'espressione « confermativo », indicata dal senatore Mazzola, si riferisce ad un tipo di referendum che abbiamo previsto anche poc'anzi.

SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato. Se questa è la risposta, sostituire « approvativo » con « confermativo », che è cosa diversa, sono d'accordo.

EUGENIO TARABINI. Signor presidente, vorrei interpellare l'onorevole Barbera, che, con questo suo emendamento, non solo amplia il quadro del referendum, ma sembra volerlo disciplinare in termini organici...

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. Lo statuto potrebbe anche prevederne un solo tipo.

EUGENIO TARABINI. Senza addentrarmi nella questione dei referendum costruttivi o consultivi, mi chiedo se non si ponga anche il problema della limitazione che la Costituzione pone ai referendum abrogativi per quanto riguarda le materie specificamente contemplate dall'articolo che regola il referendum nazionale.

Se concepiamo, infatti, la regione come un ente con forte valenza politica e forte potere impositivo, credo che si ponga il problema della limitazione dei referendum abrogativi ed in particolare di quelli riguardanti le leggi tributarie. Altrimenti non sapremmo se la regione riesca effettivamente essere quello che qui si vuole che essa sia.

Rivolgo un invito all'onorevole Barbera affinché consideri questo aspetto del problema.

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. Il collega Tarabini pone un problema reale, ma anche oggi, per i referendum abrogativi, gli unici consentiti dagli statuti regionali, le regioni, nel prevedere le relative leggi, hanno tutte escluso la materia tributaria. È un compito del legislatore regionale in attuazione del proprio statuto.

SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato. Non si risponde così al problema posto dal collega Tarabini, perché oggi la regione non ha poteri tributari. Noi con la riforma glieli affidiamo e credo che dovremo comunque specificare che i limiti previsti dall'articolo 75 della Costituzione si ritengono validi anche in questa ipotesi. Se vale un limite

per materia ai sensi dell'articolo 75, questo deve valere anche per il referendum abrogativo regionale. Altrimenti creeremmo una contraddittorietà grave nell'ordinamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Ricordo che il relatore è disponibile ad accogliere l'emendamento Barbera se il presentatore accetta di sostituire la parola « approvativo » con la parola « confermativo ».

SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato. Presidente, intendo presentare, qualora non lo presenti l'onorevole Barbera, un ulteriore subemendamento che stabilisca che i limiti previsti dall'articolo 75 della Costituzione sono applicabili anche a questa ipotesi di referendum.

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. Sono però i limiti minimi, perché alcune leggi regionali possono prevedere ulteriori limiti.

SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato. L'emendamento dovrebbe essere del seguente tenore: « In ogni caso si applicano i limiti posti nell'articolo 75 della Costituzione ».

GIORGIO TULLIO COVI. Ricordo che tale articolo prevede anche i casi relativi ad amnistia, indulto e ratifica di trattati internazionali. Forse il subemendamento andrebbe formulato in modo diverso.

CESARE SALVI. L'emendamento Labriola, se non ho inteso male, è autonomo, riguardando tutta la materia disciplinata nell'articolo 123. Siamo favorevoli ma, per chiarezza, le due norme vanno tenute distinte.

GIORGIO TULLIO COVI. Vorrei nuovamente far presente all'onorevole relatore che nell'articolo 75 della Costituzione è previsto che non sia ammesso referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto (mi pare che qui la

regione non c'entri) e di autorizzazione a ratifica di trattati internazionali. È giusto quindi recepire quanto detto dall'onorevole Barbera, ma non va fatto richiamando il quarto comma dell'articolo 75, bensì specificando le materie per le quali il referendum è escluso.

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. La formulazione potrebbe essere la seguente: « In ogni caso i referendum non possono concernere le leggi tributarie e di bilancio ».

SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato. Conviene adottare una formula più comprensiva, presidente: « In ogni caso valgono i limiti previsti nell'articolo 75 della Costituzione per le materie di competenza delle regioni ».

Non è solo il caso delle leggi tributarie a poter ricorrere: pensiamo, ad esempio, all'ordinamento comunitario: abbiamo detto che la regione è destinataria delle direttive e si può quindi supporre che essa le applichi con una sua legge e poi sottoponga tale legge a referendum abrogativo. Questo non è ammissibile.

Ecco perché è meglio ricorrere alla formula: « Nelle materie rimesse alla competenza regionale ».

GIULIO ANDREOTTI. Il fatto di comprendere qui questa nuova ipotesi di referendum consultivo prelude ed è in qualche maniera collegato alla volontà di prevedere il referendum consultivo anche per l'ambito nazionale oppure è una previsione autonoma ?

Personalmente sono molto scettico circa il referendum consultivo. Ci sono altri modi per poter sondare le opinioni. Del resto, una volta che fu proposto, in anni lontani, il referendum consultivo fu dichiarato « bulgaro ».

Per quanto riguarda la materia comunitaria, cui prima ha fatto riferimento l'onorevole Labriola, poiché quando si è in questa sede votato circa le competenze dello Stato si è parlato di politica estera

ma non di politica comunitaria, credo sia bene essere più precisi.

MARCO BOATO. Chiedo scusa per essermi assentato qualche minuto e per non aver quindi avuto la possibilità di seguire tutta la discussione. Non riesco a capire in che modo possa innovare l'immissione in Costituzione di ulteriori aggettivi, ove si consideri che l'attuale comma 1 dell'articolo 123 contiene un rinvio allo statuto regionale. Se si tiene conto che quest'ultimo regola l'esercizio del diritto di iniziativa con riferimento al referendum, ne consegue che sarà nello statuto regionale che si dovranno inserire eventuali disposizioni relative a forme particolari di referendum. In sostanza, già nel testo della Costituzione vigente è contenuto un esplicito rinvio allo statuto regionale, per cui considero ridondante l'innovazione proposta.

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. Il collega Boato non è stato probabilmente presente...

MARCO BOATO. Ho già chiesto scusa per essermi assentato!

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. L'interpretazione che è stata data dal Parlamento in sede di approvazione degli statuti è che l'unico referendum ammissibile sia quello abrogativo, tanto che le regioni a statuto ordinario oggi prevedono un solo tipo di referendum (quello abrogativo, appunto).

SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato. Presidente, il relatore insiste perché l'emendamento in esame sia votato. Allo stato, si ritiene che nei principi generali dell'istituto referendario non sia compreso in favore delle regioni ciò che non è compreso in favore - diciamo così - dello Stato. In particolare, non è compresa l'ipotesi del referendum confermativo. Per ipotesi, lo statuto della regione Emilia Romagna potrebbe volere definire questo tipo di referendum. Oggi la regione non può ricorrere

a tale istituto nel caso in cui la validità della legge regionale, per decisione dello stesso consiglio regionale, sia sospesa. Con questa disposizione, invece, noi glielo consentiremmo.

Potrei anche essere d'accordo con Boato nel senso di ritenere che tale previsione sia già contenuta nell'articolo 123. Tuttavia, dobbiamo prendere atto di una prassi ormai consolidata che va nel senso restrittivo e che quindi configura un'esclusione di tale ipotesi. Ho voluto porre soltanto la questione che si è risolta con la sostituzione del termine « approvativi » con la parola « confermativi », perché ho paura di un'ipotesi in cui un comitato qualsiasi di persone organizzi uno schema e su di esso faccia la legge per effetto referendario. Questa è un'ipotesi che - ripeto - mi fa paura. Per il resto, l'emendamento Barbera 123.1 va benissimo.

EUGENIO TARABINI. Chiedo che l'emendamento del relatore e quello a firma del collega Barbera siano votati separatamente.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, non ha ancora fornito una risposta alle domande del senatore Andreotti.

SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato. Chiedo scusa, presidente, ma mi hanno chiamato... dai sogli pontifici!

GIULIO ANDREOTTI. Dicevo che l'introduzione esplicita del referendum consultivo, che fino ad ora la nostra legislazione non conosce, mi crea - usando un linguaggio eufemistico - alcune perplessità.

La seconda considerazione riguarda un riferimento alle materie escluse dal referendum nazionale. A mio avviso sarebbe opportuno introdurre uno specifico chiarimento in ordine alle leggi ed alle norme comunitarie. Quando in questa sede è stato approvato l'elenco delle competenze statali, si è introdotto un riferimento alla politica estera. La Comunità, tuttavia, non è politica estera, è un qualcosa di a sé stante.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato*. Le rispondo subito, presidente. Per quanto riguarda la prima questione, è pacifico – non solo in dottrina, ma in generale tra gli operatori dell'ordinamento – che il referendum consultivo è indetto su materie non sottoponibili a referendum abrogativo. Per esempio, si può chiedere il parere dei cittadini su un provvedimento di un'autorità diversa da quella regionale. Tale referendum ha solo un valore politico e, poiché allo stato non è consentito, noi lo rendiamo possibile. Essere d'accordo o meno diventa un problema di merito, una questione di scelta politica.

Per quanto riguarda la questione comunitaria, mi permetto di contraddire il presidente Andreotti. Infatti, è vero che l'ordinamento comunitario si allontana sempre più da un modello pattizio per diventare un ordinamento – diciamo così – atipico. Tuttavia, ancora oggi, formalmente, rappresenta un sistema di relazioni tra soggetti internazionali. È vero che non si tratta più di materia di relazioni tra Stati; ciò non di meno, è materia di rapporti tra soggetti internazionali: la Comunità europea e la Repubblica italiana. La questione da me posta riguarda le direttive, cioè gli atti normativi di un soggetto internazionale (Comunità europea) che si rivolge ad un altro soggetto internazionale (Repubblica italiana) perché le direttive stesse vengano introdotte nell'ordinamento di quest'ultimo. Perché la direttiva sia introdotta nell'ordinamento, è necessario uno specifico atto (a differenza di quanto accade per il regolamento, che è autoapplicativo). In altra norma costituzionale noi abbiamo già introdotto un principio in virtù del quale la direttiva emanata in materia riservata alla competenza regionale viene attuata con atto della regione, non più con atto dello Stato. Tale atto, solitamente, è una legge regionale. Penso, per esempio, ad una direttiva in materia di toponomastica: quest'ultima viene introdotta con legge regionale. Con la formulazione da me proposta, si esclude che si possa sottoporre a referendum abrogativo la legge – per così dire – introdut-

tiva della direttiva della Comunità economica europea, dal momento che questa rientra nell'ambito delle relazioni tra soggetti internazionali e, per ciò stesso – ripeto – non può essere sottoposta a referendum abrogativo. Non so se sono stato chiaro.

MARCO BOATO. L'articolo 75, però, parla di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato*. Sì, ma si riferisce pacificamente anche alle leggi che ne danno esecuzione. Infatti, con l'autorizzazione alla ratifica si assume un'obbligazione ad adempiere che non può essere decisa con l'autorizzazione e negata con la soppressione della legge di introduzione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Barbera 123.1, sul quale il relatore ha espresso parere favorevole, essendo stata accettata la sua proposta di sostituire la parola « approvativi », con la seguente: « confermativi ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 123.2 del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 123 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 124.

A tale articolo è stato presentato l'emendamento Riz 124.1. Poiché il proponente non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Ricordo che l'articolo 125 è già stato approvato dalla Commissione nella seduta del 15 ottobre scorso.

Passiamo all'articolo 126.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato*. Sono contrario all'emendamento Cossutta 126.1 ed anche all'emendamento Guerzoni 126.3

perché, nell'ipotesi di scioglimento del consiglio regionale, sostituire le parole « ordine pubblico » con le parole « sicurezza nazionale » rischia di complicare l'individuazione della fattispecie e non già di semplificarla. Se poi per sicurezza nazionale si dovessero intendere cause di crisi dello Stato derivanti da fattori esteri, allora sono ancora più contrario, perché questo eliminerebbe le cause interne di compromissione dell'ordine pubblico.

Sono altresì contrario agli emendamenti Guerzoni 126.4 e Tarabini 126.2.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Cosutta non è presente, si intende che abbia rinunciato al suo emendamento 126.1.

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. Faccio mio l'emendamento Guerzoni 126.3 perché ritengo che vada ripristinata l'espressione « sicurezza nazionale ». Il motivo è che nella Costituzione non si riscontra da nessuna parte l'espressione « ordine pubblico », anzi vi fu una scelta precisa dei costituenti di evitare di riferirsi all'ordine pubblico; pertanto i presentatori dell'emendamento intendono tornare all'orientamento generale del costituente che non volle mai usare tale espressione.

MARCO BOATO. Chiedo un istante di ripensamento da parte della Commissione, ed in particolare del relatore, perché condivido l'obiezione esposta dal collega Barbera circa l'inserimento in Costituzione del concetto di ordine pubblico. Non so se la proposta sostitutiva del concetto di sicurezza nazionale si sottragga ad obiezioni non dico identiche ma complementari; sta di fatto, però, che anche quando è stata emanata una legislazione di emergenza sostanzialmente in materia di ordine pubblico, si è evitato di usare il concetto di ordine pubblico e si è ricorso a quello di ordine costituzionale, essendo il primo molto più restrittivo e manipolabile anche dal punto di vista della sua interpretazione. Nella concreta attuazione si può anche ritenere che si tratti di sinonimi, ma la scelta – lo ricordo perché facevo parte della Commissione giustizia quando quelle

leggi vennero emanate – venne fatta proprio per evitare di utilizzare questo concetto.

Chiedo pertanto al relatore ed ai colleghi un attimo di riflessione in più al fine di immaginare un concetto diverso, senza ricorrere a quello di sicurezza nazionale, ma eventualmente utilizzando quello di ordine costituzionale che ho citato poc'anzi. In caso contrario mi asterrò sia sull'emendamento Guerzoni 126.3 sia sul testo del Comitato ristretto, ma – ripeto – inviterei ad un momento di riflessione perché non si tratta di una questione irrilevante. Credo che siano stati scritti fiumi di inchiostro sulla materia dell'ordine pubblico ed inserirla per la prima volta in Costituzione mi sembrerebbe sbagliato.

SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato. Ho senz'altro la volontà di approfondire questo argomento, che è di grande delicatezza, ma che richiederebbe qualcosa di più di una discussione svolta in questa fase dell'esame del provvedimento. Devo ammettere che è molto più facile contestare le proposte emendative piuttosto che difendere ad oltranza il termine ordine pubblico; siamo infatti figli di una cultura che non ha mai visto con favore il concetto di ordine pubblico. Resta tuttavia un dato e cioè che tutte le proposte emendative, sia quelle già formalizzate sia quelle ora improvvisate dal collega Boato, creano maggiori problemi. Se infatti inseriamo il concetto di sicurezza nazionale limitiamo l'ipotesi di scioglimento dei consigli regionali a fattori turbativi provenienti dall'esterno dello Stato, perché questo è il concetto tradizionale di sicurezza nazionale. Circa l'ordine costituzionale possiamo immaginare che si tratti – e la cosa si presterebbe ad una polemica senza fine – di una trasmigrazione del concetto dovuta a ragioni di opportunità politica, quasi volessimo sottolineare un antagonismo ad ipotesi di secessione, perché così sarebbe letto il mutamento da ordine pubblico in ordine costituzionale. Non solo, ma l'ordine costituzionale farebbe venir meno una causa

che, secondo la mia opinione, va mantenuta almeno nelle pieghe della Costituzione, che è quella dovuta a turbamenti dell'ordine pubblico, non per ragioni di secessione o di rottura politica dell'unità dello Stato ma per ragioni di impossessamento dei pubblici poteri da parte di organizzazioni criminali strutturate. Facciamo l'ipotesi - purtroppo non tanto peregrina - che un giorno un consiglio regionale, attraverso opportune tattiche elettorali ed infiltrazioni di potere, risulti preda o fortemente condizionato da un'organizzazione criminale comune: non credo che questo possa rientrare nella definizione di ordine costituzionale.

Pertanto, signor presidente, vorrei proporre una soluzione anche per evitare di improvvisare in un argomento nel quale l'improvvisazione è poco desiderabile. Prego innanzitutto il collega Barbera di ritirare il suo emendamento, con l'impegno comune di ricercare, in vista dell'esame in Assemblea, una formula che risolva il problema che si intravede nel termine ordine pubblico, senza però crearne di ulteriori e più gravi, come temo di aver dovuto ravvisare in alcune delle soluzioni indicate.

PRESIDENTE. L'onorevole Boato ha presentato all'articolo 126 della proposta del Comitato un emendamento volto a sostituire le parole « di ordine pubblico » con le parole « di tutela dell'ordine costituzionale ».

SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato. Estendo anche al collega Boato l'invito al ritiro. Se i colleghi Barbera e Boato non l'accettano, mi dichiaro contrario ad entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Onorevole Barbera, accoglie l'invito del relatore ?

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. Accetto di procedere al ritiro solo perché aderisco all'emendamento Boato, che mi pare rifletta meglio le esigenze esposte, comprese le preoccupazioni del relatore.

Infatti il concetto di ordine costituzionale comprende, a mio avviso, anche le ipotesi indicate dal relatore.

MARCO BOATO. Non intendo ritirare il mio emendamento non tanto per ragioni di puntiglio quanto perché sarei costretto - e probabilmente lo sarò - a votare contro il testo dell'articolo 126 (e sarebbe la prima volta, perché ho sempre votato a favore degli articoli che finora abbiamo approvato). Chiederò pertanto la votazione per parti separate di tale articolo e voterò contro il primo comma.

Ritengo francamente che non sia possibile inviare per l'esame in Assemblea un testo, per quanto emendabile, che per la prima volta nella storia della Repubblica inserisca nella Costituzione questo concetto. In cinquanta anni di storia repubblicana ciò non è mai avvenuto.

Chiedo pertanto al relatore Labriola di riflettere un momento, perché il concetto di tutela dell'ordine costituzionale riassume tutte le sue preoccupazioni - che io condivido - pur esprimendole con un concetto diverso; non si tratta infatti dello stesso criterio di atti contrari alla Costituzione, perché vi può essere un consiglio regionale che compie atti contrari alla Costituzione, ma si può anche verificare l'ipotesi, seppur sciagurata, che il collega Labriola ha ricordato, dell'infiltrazione, del condizionamento o della manomissione da parte - poniamo - di criminalità organizzata. A quel punto non è che il consiglio regionale compia un atto contrario alla Costituzione, ma nell'ipotesi di scioglimento c'è un problema di tutela dell'ordine costituzionale !

SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato. Onorevole Boato, le dispiacerebbe spiegare a me, perché proprio non lo so, che cos'è l'ordine costituzionale ?

MARCO BOATO. L'ordine costituzionale è un sinonimo di ordine pubblico, riportato però ad un fondamento costituzionale. In altri termini, si fa riferimento al concetto di ordine, ma lo si aggancia in

modo stretto ed esplicito a quello costituzionale, essendo stato utilizzato nella storia italiana – e ahimè non solo italiana – anche in forme che a volte sono state anomale rispetto alla tutela della Costituzione.

Penso al libro *Ordine pubblico* pubblicato dalla casa editrice Il Mulino. Voglio citarlo perché l'ho presente in questo momento; si tratta di un libro di dottrina e di ricostruzione, in cui viene ricostruita tutta la vicenda del concetto di ordine pubblico nella storia italiana unitaria, anche pre-costituzionale. Anche dopo l'approvazione della Costituzione – è una fase difficile, di guerra fredda – ci si è resi conto che è opportuno non utilizzarlo non solo all'interno della Carta costituzionale, ma anche a mio avviso nella legislazione corrente.

Debbo dire che in una fase gravissima della storia repubblicana, quella del terrorismo, avendo a che fare con gravissimi problemi di sicurezza interna – in questo caso non internazionale – si utilizzò questo concetto di ordine costituzionale, proprio per rendere esplicito che anche le forme legislative di emergenza – che a volte non condivisi e che furono discusse perché la stessa Corte costituzionale le considerò in qualche caso ai limiti o soltanto transitorie – comunque erano giustificabili in rapporto all'ordine costituzionale.

So benissimo che ogni concetto può essere tirato in un senso o in un altro; oltre tutto, mi trovo ad improvvisare questa discussione. Tuttavia, mi sentirei fortemente a disagio se varassimo per l'Assemblea un testo costituzionale di questo genere. Mi troverei a votare contro solo per questo motivo, ma vorrei non farlo perché sono convinto che il collega Labriola condivide le preoccupazioni espresse da me e dall'onorevole Barbera allo stesso titolo. Non credo vi sia dissenso di merito, per cui si tratta di individuare una formulazione concettuale che sia degna della Carta costituzionale.

AGATA ALMA CAPPIELLO. Credo, onorevole presidente, che abbiamo compreso tutti la *ratio* sia dell'emendamento Bassanini sia di quello Boato. Per la verità, non

so se questo valga rispetto all'approvazione della Costituzione, ma sicuramente nella normativa dell'emergenza, in momenti di ben altra natura, non è stata mai utilizzata l'espressione « ordine pubblico ».

Credo tuttavia che si possa accogliere la proposta del relatore con cui – ciascuno di noi ha ben compreso la *ratio* – questa sera evitiamo di pronunciarci per l'una o per l'altra formulazione e ci riserviamo, in ragione della volontà espressa dagli emendamenti presentati, di trovare la formulazione migliore. Possiamo accantonare, mentre mi sembra che siamo tutti d'accordo sulla possibilità di evitare di utilizzare, se riusciamo ad individuare una formulazione diversa, l'espressione « ordine pubblico ».

Mi sento sinceramente di sostenere la proposta del relatore, che mi sembra vada anche nella direzione di « accontentare » gli onorevoli Bassanini e Boato.

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. Vorrei sottolineare che l'espressione « ordine pubblico » non è stata utilizzata dalla Costituzione perché si aveva presente che alla tutela dell'ordine pubblico sono preposti il Ministero dell'interno e gli organi di polizia. L'articolo 126, invece, prevede una procedura che esclude il ministro dell'interno in quanto capo dell'amministrazione, ma lo coinvolge come Governo, prevede un decreto del Presidente della Repubblica e addirittura il parere della Commissione, composta di senatori e deputati, per le questioni regionali.

Vorrei anche ricordare, richiamando quanto diceva prima l'onorevole Boato, che le prime amministrazioni socialiste erano sciolte per motivi di ordine pubblico, come è detto nel libro da lui citato, che per la precisione è stato scritto dal professor Guido Cosso.

GIULIO ANDREOTTI. Presidente, dato che tutte e due le dizioni, stanti i precedenti, non sono accettabili, vorrei timidamente sentire se fosse possibile parlare di « gravi motivi di interesse nazionale ».

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato*. Presi-

dente, modifico in parte l'invito precedentemente rivolto - ma lo ripeto - a ritirare gli emendamenti.

Queste sono questioni di una tale gravità da non potere essere risolte in pochi secondi e cercherò anche di dimostrarlo.

Da ultimo, il collega Barbera ha fatto un riferimento improvvisto perché proprio la questione dello scioglimento dei consigli comunali ha avuto di recente talune verifiche di come i principi siano adottati a pretesto o qualche volta siano ignorati per calcolo di mera opportunità politica.

Ricordiamo il caso recente dello scioglimento del consiglio comunale di Napoli, la cui motivazione - non la decisione - è « *disonore delle istituzioni repubblicane* » (devo dire che solo l'onorevole Pannella ha avuto il coraggio civico di protestare) con l'aggravante - lo dico con grande soddisfazione perché questi sono atti integralmente riprodotti - di una dichiarazione del prefetto di Napoli talmente offensiva per l'istituzione consiglio regionale di Napoli che ancora mi domando come nessuno abbia reagito. Quindi, quando si parla di principi, teniamo conto anche della gestione storica degli stessi.

L'ordine costituzionale può portare considerazioni ancora più gravi perché viviamo una fase di profondi rivolgimenti istituzionali. Se introducessimo nella Costituzione l'espressione « *ordine costituzionale* », quale che sia l'interpretazione soggettiva, oggettivamente ne verrebbe fuori una sorta di difesa del regime, ben lontana dalle idee di chi lo propone, ma oggettivamente coinvolta dalla locuzione.

La nozione di interesse nazionale ancor di più è rimessa ad una specificazione del Governo quanto ad identificazione. Il fatto che questi, onorevole Barbera, scompaia dal procedimento non ci rassicura affatto, perché la nostra è una forma di governo parlamentare in cui vi è un *continuum* Governo-maggioranza, per cui addirittura il primo qualche volta ha convenienza a risolvere le questioni attraverso la seconda.

D'altra parte, presidente, vorrei anche aggiungere un dato. Visto che si vuole fare un discorso organico, allora facciamolo fino in fondo con la dovuta onestà intel-

lettuale. Il principale problema relativo allo scioglimento dei consigli regionali, se vogliamo essere onesti, non è la selezione del nome delle cose, ma lo scioglimento dei nodi procedurali. Se infatti vi è uno scandalo costituzionale nella nostra Repubblica è che consigli regionali, i quali nell'interesse della gente avrebbero meritato di essere rimandati a casa, non si siano potuti sciogliere per la macchinosità del procedimento e - diciamo la verità - per alcune viltà politiche che non hanno permesso di sciogliere ciò che andava sciolto, quale che fosse il nome della cosa che autorizzava questo intervento.

Detto questo, presidente, per evitare di compiere errori e per venire incontro al desiderio espresso da colleghi, con cui condivido un'identica cultura libertaria, di non introdurre l'espressione « *ordine pubblico* » nel testo da presentare all'Assemblea, potremo provvisoriamente risolvere la questione riscrivendo il primo comma, che risulterebbe del seguente tenore: « Il consiglio regionale può essere sciolto quanto compie atti contrari alla Costituzione o gravi e persistenti violazioni di legge e quando si verificano dimissioni o decadenze di oltre la metà dei consiglieri, ovvero sia accertata l'impossibilità di formare una maggioranza ». Quindi, togliamo l'espressione « *nonché per gravi motivi di ordine pubblico* » per il momento senza sostituirla. Tuttavia devo dire formalmente come relatore che mi riservo di ripresentare una formula, spero concordata su una base più ampia di questa, di qui all'esame in Assemblea.

PRESIDENTE. Vi è accordo sulla proposta del relatore ?

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. Potrei dichiararmi favorevole, ma non vorrei dare l'impressione che si voglia sguarnire una difesa, perché i testi circolano !

MARCO BOATO. È chiaro che c'è una riserva a presentare un emendamento in aula. Comunque, c'è il resoconto stenografico della discussione.

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. Desidero sottolineare che anche l'espressione proposta dal senatore Andreotti è valida, perché i concetti di ordine costituzionale e di interesse nazionale, secondo le interpretazioni più aggiornate, possono coincidere.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che il relatore si riserva di presentare in aula un emendamento che raccolga i suggerimenti relativi alla questione dell'ordine pubblico e dell'interesse nazionale.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'emendamento Guerzoni 126.4, non accettato dal relatore.

SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato. Ricordo di aver riformulato il primo comma nei termini che ho letto.

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. Faccio mio l'emendamento Guerzoni 126.4, che tende a venire incontro ad un'esigenza prospettata dal relatore: in questi anni non è stato possibile sciogliere alcuni consigli regionali, anche quando per mesi e mesi si protraevano crisi, perché non era indicata la condizione dell'impossibilità di formare una maggioranza e poi perché non era previsto quale termine decorresse da quando la maggioranza non si era potuta formare. L'indicazione dei venti giorni si richiama al sistema della legge n. 142 del 1990.

SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato. Valgono gli stessi criteri sia per lo scioglimento dei consigli comunali sia per quello dei consigli regionali.

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. L'emendamento Guerzoni tende a stabilire un termine decorso il quale si procede allo scioglimento, come previsto dalla legge n. 142.

FRANCESCO MAZZOLA, Relatore per le modifiche al sistema elettorale regionale. Ma non è una formulazione elegante, Barbera!

PRESIDENTE. Desidero ricordare che anche l'emendamento Tarabini 126.2 è aggiuntivo alla fine del primo comma.

EUGENIO TARABINI. Signor presidente, lo ritiro in quanto è venuto meno il termine di riferimento. L'ultimo comma dell'articolo 118, cui si riferisce il mio emendamento, non è quello attuale, bensì quello originario della Costituzione, che la Commissione ha soppresso con mio grande rammarico.

PRESIDENTE. L'emendamento 126.2 è pertanto ritirato.

La Commissione deve ora esprimersi sulla modifica proposta dal relatore al comma 1 dell'articolo 126, tendente ad eliminare le parole « nonché per gravi motivi di ordine pubblico », essendosi impegnato il relatore stesso a presentare un emendamento che tenda a recepire il concetto di ordine pubblico e di interesse nazionale.

Pongo in votazione tale proposta del relatore.

(È approvata).

Passiamo all'emendamento Guerzoni 126.4, fatto proprio dall'onorevole Barbera.

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. Tenendo conto dello scarso sostegno che ha incontrato la mia proposta, lo ritiro.

PRESIDENTE. Poiché al secondo e terzo comma dell'articolo 126 non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 126 nel suo complesso, salvo l'impegno del relatore a presentare un emendamento in aula.

(È approvato).

Onorevoli colleghi, avevamo previsto di sospendere ad una certa ora la seduta pomeridiana e di riprendere alle 21 i lavori. Se non vi sono obiezioni, ritengo tuttavia che potremmo proseguire fino alla conclusione dell'esame degli articoli ed emendamenti del Titolo V della Costituzione.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 127.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato*. Sono contrario all'emendamento Riz 127.1, di cui peraltro è assente il proponente. Sono contrario anche all'emendamento Guerzoni 127.2 perché credo che si stia esagerando: è stato già eliminato il controllo attraverso la richiesta di riesame, ora addirittura si propone di eliminare l'effetto sospensivo dell'impugnativa. Mi sembra che, proprio considerando l'ampio trasferimento di competenze alle regioni, questo emendamento non debba essere approvato.

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. In assenza dei proponenti, faccio mio l'emendamento 127.2.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Riz 127.1. Poiché il proponente non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Pongo in votazione l'emendamento Guerzoni 127.2, fatto proprio dall'onorevole Barbera, non accettato dal relatore. *(È respinto)*.

Pongo in votazione l'articolo 127 nel testo del Comitato ristretto. *(È approvato)*.

Passiamo all'articolo 128.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato*. Sono contrario all'emendamento Tarabini 128.1 perché sostengo il testo dell'articolo 128; sono altresì contrario all'emendamento Tarabini 128.2 perché farebbe saltare per intero il sistema della giurisdizione costituzionale. Se consentissimo a province e comuni, cioè a novemila soggetti, di ricorrere in via diretta alla Corte, per ragioni materiali verrebbe meno la sua giurisdizione.

EUGENIO TARABINI. Signor presidente, mi astengo dal parlare sul mio emendamento 128.1 perché sarebbe fiato sprecato e non intendo far perdere tempo

alla Commissione. Sull'emendamento 128.2 non ho maggiori speranze ma vorrei ricordare quello che si disse in questa Commissione quando si provvide a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 118 della Costituzione. L'onorevole Barbera sottolineò che con la nuova formulazione dell'articolo 118 proposta dal Comitato ristretto e poi approvata dalla Commissione si assicurava agli enti locali, alle province in particolare, un grado di tutela maggiore di quanto non si assicurasse con l'originario testo dell'ultimo comma dell'articolo 118. Si affermò da lui che mentre non è stato possibile reprimere, a causa della mancanza di uno strumento normativo che valesse al risultato, il fatto che da parte delle regioni non fossero state date le deleghe (fatto che ho deprecato e continuo a deprecare), ora con la nuova formulazione dell'articolo 118 si dà adito al sindacato della Corte costituzionale laddove vi siano violazioni, attraverso leggi, da parte delle regioni delle competenze dei comuni e delle province.

Una volta bocciato il mio emendamento che ripristinava il testo dell'articolo 118 della Costituzione, ho presentato quest'altro che prevede la possibilità per i comuni e le province di tutelarsi processualmente davanti alla Corte costituzionale. Probabilmente questa mia proposta verrà respinta anche in questa occasione; se il destino consentirà di riesaminare queste materie in aula, ripresenterò il testo dell'articolo 118 così com'è attualmente e allora la discussione sarà molto più approfondita. Sono curioso di conoscere il vostro atteggiamento di fronte al mio emendamento « riparatore » della soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 118.

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. Il collega Tarabini ricorda bene, perché in quell'occasione dissi che quella formulazione dell'articolo 118 poteva consentire il controllo della Corte costituzionale; tuttavia ritengo che tale controllo possa continuare ad essere garantito anche senza accettare l'emendamento del collega Tarabini perché i comuni potranno intervenire in sede di ricorso incidentale davanti ai TAR e co-

munque avranno mille occasioni per poter sollevare questioni di legittimità costituzionale.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato*. C'è il filtro della giurisdizione.

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. In linea di principio potrei anche essere d'accordo con la proposta Tarabini, solo che per quanto riguarda il sistema della giustizia costituzionale assumo un atteggiamento volutamente conservatore perché esso in Italia funziona bene, ha dato buoni risultati e per questo ritengo che non vada modificato.

EUGENIO TARABINI. Allora lasciamo il testo originario!

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. Se apriamo un piccolo varco alla possibilità per i comuni di ricorrere direttamente alla Corte per la violazione dell'articolo 118, può passare di tutto; perché allora non dare al cittadino la possibilità di un ricorso diretto alla Corte costituzionale, come è previsto nella costituzione tedesca in caso di violazione di diritti fondamentali? Sarei molto cauto nel modificare un sistema che funziona bene.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato*. Una volta tanto concordo con il collega Barbera!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Tarabini 128.1, non accettato dal relatore.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Tarabini 128.2, non accettato dal relatore.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 128 nel testo del Comitato ristretto.
(È approvato).

Il Comitato ristretto non ha proposto modifiche all'articolo 129. Passiamo all'articolo 130.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato*. L'unico emendamento all'articolo 130 è quello a firma del senatore Cossutta che, non essendo presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 130 nel testo del Comitato ristretto.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 131.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato*. A tale articolo è stato presentato dall'onorevole Zanone un emendamento al quale sono contrario perché, secondo me, toccare l'elenco delle regioni contenuto in Costituzione è cosa dirompente. Per questo invito il collega Zanone a ritirare il proprio emendamento al fine di una più compiuta riflessione sull'argomento.

VALERIO ZANONE. Signor presidente, mi dispiace non poter aderire all'invito del relatore. A mio avviso, una revisione così ampia e per certi aspetti coraggiosa relativamente alle regioni, alle loro competenze e, in sostanza, al passaggio da uno Stato a forte impianto centrale ad uno regionalizzato non può e non deve evitare di porre, con uguale determinazione e coraggio, il tema della dimensione demografica delle regioni. Non si tratta di suscitare conflitti o di eccitare sensibilità, giacché esistono fondati argomenti oggettivi per sostenere che quasi la metà delle venti regioni italiane siano sottodimensionate rispetto all'autonomia effettiva di carattere finanziario, economico e amministrativo.

Chi volesse la prova di questa affermazione, dovrebbe consultare i lavori della nostra Commissione e leggere la nuova norma introdotta all'articolo 119-bis, in cui si sancisce che « quote di un ulteriore fondo » (statale) « possono essere devolute

alle Regioni di minore dimensione demografica per compensare le maggiori spese per abitante cui queste sono soggette per l'erogazione di servizi». Ciò rappresenta l'implicita ammissione che vi è – come di fatto è – un certo numero di regioni che non raggiungono le dimensioni dell'economicità.

Penso che la Commissione abbia creato una lacuna – anche se comprendo le ragioni sottese – considerando intangibile l'elenco delle regioni di cui all'articolo 131.

Vi sono regioni a statuto speciale che, forse anche per considerazioni di carattere internazionale, si è ritenuto di non modificare (su questo vi sarebbe molto da dire); tuttavia non capisco quale causa ostativa impedisca di stabilire una soglia demografica adeguata alla maggiore autonomia da attribuire alle regioni, che nell'emendamento in oggetto mi sono permesso di indicare nella cifra di 2 milioni di abitanti.

Il concetto è chiaro, ma altrettanto chiaro appare l'insufficiente consenso riscosso dalla mia proposta emendativa. Qualora la Commissione non ritenesse di accogliere l'emendamento, mi riservo di ripresentarlo in Assemblea.

MARCO BOATO. Signor presidente, pur rendendomi conto della stanchezza accumulata, non mi esimerò dall'intervenire attesa la grandissima rilevanza della questione sollevata dal collega Zanone.

Non voterò l'emendamento Zanone, perchè ritengo la sua formulazione inaccettabile, dal momento che tende a sostituire l'intero articolo 131.

Ripeto, non voterò l'emendamento, anche se reputo condivisibili le problematiche sottoposte alla nostra riflessione dal collega Zanone. Collega Zanone, se approvassimo il suo emendamento provocheremmo un terremoto, non già la soluzione dei problemi da lei evidenziati. Lei provi ad immaginare le conseguenze della presentazione all'Assemblea di un testo di riforma della Costituzione privo dell'articolo 131 (contenente l'elenco delle venti regioni esistenti) perché sostituito dal suo. Si produrrebbe uno spaventoso effetto destabilizzante e nell'attuale situazione poli-

tica ed istituzionale è meglio evitare tali effetti. Semmai sarebbe più utile spingere verso la ricostruzione dell'identità istituzionale e regionale, sia pure in una dimensione diversa dall'attuale.

Secondo me la questione andrebbe posta – e andrà formulata – in relazione all'articolo 132: il collega Labriola ricorderà che l'abbiamo avanzata ripetutamente in sede di Comitato nella fase istruttoria dei nostri lavori. Tra l'altro le tematiche evidenziate dal collega Zanone – che io condivido – verrebbero tradotte in ipotesi difficilissime da elaborare: molte volte in Comitato ristretto abbiamo tentato di avanzare proposte in tal senso, incontrando ostacoli quasi insormontabili. Si potrebbe semmai ricorrere ad ipotesi di semplificazione del processo di modificazione delle regioni, così come previsto dall'articolo 132, facendo prevalere l'accorpamento, non la separazione. In altri termini bisogna incidere sull'articolo 132, non sull'articolo 131.

Concludo ricordando al collega Zanone che quando il Parlamento repubblicano – una sola volta nella sua storia – ha disgregato una regione esistente formandone due, non ha utilizzato la procedura prevista dall'articolo 132, ma è ricorso ad un *escamotage* starei per dire incredibile. In sostanza, muovendo dalla XI disposizione transitoria, secondo la quale « fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre regioni », ha con legge costituzionale prorogato il termine (che sarebbe scaduto nel 1953) fino al 31 dicembre 1963 ed ha istituito la regione Molise inserendola nell'elenco di cui all'articolo 131.

In tal modo il Parlamento ha « *bypassato* » totalmente la lettera dell'articolo 132, dato che ha modificato la disposizione transitoria, prorogato il termine fino al 31 dicembre 1963 e con una legge costituzionale, emanata il 27 dicembre 1963 (quindi quattro giorni prima della scadenza della proroga) ha istituito la regione Molise inserendola nell'elenco dell'articolo 131.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato*. A Campobasso e ad Isernia si ricordano ancora le luminarie.

MARCO BOATO. Ripeto, si è trattato di un *escamotage* da non utilizzare. Occorre invece verificare la possibilità di modificare le procedure indicate dall'articolo 132, considerata la loro sostanziale impraticabilità.

Questi sono i motivi in base ai quali voterò contro l'emendamento Zanone 131.1, pur riconoscendo la fondatezza delle questioni e riservandomi di presentare emendamenti all'articolo 132, non all'articolo 131, durante l'esame in Assemblea.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Zanone 131.1 non accettato dal relatore.

(È respinto).

S'intende dunque confermato il contenuto del testo del Comitato ristretto, identico a quello della Costituzione.

All'articolo 132 del testo del Comitato ristretto, identico a quello della Costituzione, non sono stati presentati emendamenti.

ANDRIANO BIASUTTI. Signor presidente, vorrei avere una precisazione dal relatore. Poiché da circa dieci anni esiste un conflitto tra il Veneto ed il Friuli-Venezia Giulia relativamente ad un gruppo di comuni ricompresi erroneamente in una regione a scapito dell'altra, vorrei sapere se il referendum è inteso in ordine all'intera regione oppure solo per i comuni interessati.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato*. La norma non è applicabile perché manca la legge di attuazione. La formula si presta a varie interpretazioni, quindi non posso fornire la risposta alla domanda del collega Biasutti. Potrei esprimere la mia opinione personale, ma temo valga poco (*Commenti dell'onorevole Biasutti*). Se vogliamo approfondo

dire l'argomento, occorre predisporre un testo per l'Assemblea, ma successivamente.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 133 del testo del Comitato ristretto, identico a quello della Costituzione. A tale articolo è stato presentato l'emendamento Barbera 133.1.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato*. Signor presidente, ritengo che l'onorevole Barbera ritirerà tale emendamento in quanto esso è coordinato ad un altro, già ritirato, relativo alla famosa storia delle province.

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. Al contrario! Ho ritirato l'emendamento presentato all'articolo 114, perché qualche collega mi ha assicurato che avrebbe votato...

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato*. Sono allora contrarissimo, presidente.

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. Lo spirito è lo stesso.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato*. Questo emendamento comporta conseguenze su cui vorrei riflettesse l'onorevole Barbera.

Il testo proposto è il seguente: « Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove province nell'ambito di una regione sono stabiliti con legge regionale, su iniziative dei comuni, secondo i principi stabiliti dalla legge organica ». Se passa questo emendamento noi avremmo una curva asintotica, per cui il numero delle province, prima o poi, raggiungerà quello dei comuni.

In queste condizioni, signor presidente, sono assolutamente contrario all'emendamento.

VALERIO ZANONE. Vorrei comprendere come queste province di istituzione regionale si coordinerebbero con quanto previsto dall'articolo 129, in ordine alle circoscrizioni del decentramento statale.

In altre parole, nel momento in cui le regioni istituiscono nuove province, per lo Stato subentrerebbe l'obbligo di sviluppare il proprio decentramento in queste nuove province? Come si coordinerebbero queste due norme?

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. Lo scopo della norma è quello di consentire la dissociazione tra la provincia come ente locale e la provincia come circoscrizione del decentramento statale. È chiaro che si possono avere anche nuove province, ma in questo caso vengono assunte a carico del bilancio dello Stato; e sono gli enti locali-province e non la circoscrizione statale. Lo scopo è questo.

GIULIANO AMATO. Allora ha ragione Zanone; contrasterebbe con l'articolo 129, il quale afferma, con assoluta chiarezza che « le province ed i comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale ».

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. Ma non devono necessariamente esserlo. In questo caso lo Stato non sarebbe obbligato a portarvi le rappresentanze della Banca d'Italia, dell'INPS, del Provveditorato agli studi, dell'Intendenza di finanza e via dicendo.

GIULIO ANDREOTTI. Signor presidente, vorrei motivare la contrarietà a questo emendamento, considerando ciò che di fatto è accaduto.

Per moltissimi anni — per fortuna — siamo stati « casti », fatta eccezione per Oristano ed Isernia; poi ad un certo momento, quasi all'improvviso, si è avuta una condizione favorevole, in cui sono state istituite parecchie province. Adesso ci troviamo dinanzi ad una constatazione: allora per farle « passare », si disse che ciò avrebbe comportato un determinato costo; successivamente però si è visto che di fatto il costo è stato molto più elevato, perché anche se le cose si possono fare « francescanamente », ciò potrà in effetti avvenire per la prefettura, per l'amministrazione provinciale, per l'UTIF e via dicendo.

Penso veramente che daremmo vita ad una specie di mina vagante nelle mani della regione, creando malintesi e malcontenti.

In virtù di quella che è stata la nostra esperienza, ritengo proprio che non dovremmo rendere più facile ma caso mai più difficile l'istituzione di nuove province.

EUGENIO TARABINI. Dichiaro la mia contrarietà, non solo con riferimento agli ovvi inconvenienti che l'introduzione di questa norma e le sue applicazioni lasceranno ragionevolmente temere, ma anche perché, onorevole Barbera, essa è un ulteriore indice di quella tendenza alla soggiogazione delle province alla regione, di cui vi sono ampie manifestazioni nei vari emendamenti da lei presentati e purtroppo anche un alquanto ampia manifestazione nel testo approvato dalla Commissione.

GIORGIO TULLIO COVI. Signor presidente, dato l'argomento non posso non far risultare agli atti, a nome del gruppo repubblicano, il mio voto contrario.

La nostra battaglia su questo punto è storica. Qui ci troviamo dinanzi alla minaccia di un'ulteriore proliferazione, pertanto ribadisco il mio voto contrario.

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. Signor presidente, mi consenta di dichiarare il mio voto e fare alcune precisazioni, anche per rispondere ai colleghi.

In questi anni, le province sono rimaste come un ente disciplinato dalla legge dello Stato, con l'interconnessione obbligatoria con la circoscrizione del decentramento statale. Quando si è avuto bisogno di ricorrere a nuovi enti intermedi tra comuni e regioni, si è dato vita alle comunità montane, alle unità sanitarie locali, a consorzi di vario genere (ne sono stati calcolati circa 500).

L'attribuzione alle regioni della possibilità di istituire enti intermedi regionali, che possiamo chiamare, se vogliamo, anche province, tende ad evitare questa sovrapposizione di vari organismi tra di loro.

Rispondendo al senatore Andreotti, vorrei dire che è chiaro che la regione potrebbe anche moltiplicare il numero delle

province secondo esigenze proprie di ciascuna regione, ma non è detto che lo Stato debba seguire la regione nel decentrare le proprie amministrazioni. Anzi, sarebbe assai opportuno che le amministrazioni dello Stato non si decentrassero tutte quante contemporaneamente nello stesso territorio, ma ciascuna secondo esigenze ottimali dell'amministrazione; per esempio, l'amministrazione delle Finanze potrebbe farlo secondo una certa articolazione più congeniale a quella amministrazione, lo stesso potrebbero fare le amministrazioni dei lavori pubblici, della pubblica istruzione, della Banca d'Italia e via dicendo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Barbera 133.1, non accettato dal relatore.

(È respinto).

Passiamo ora alla parte relativa alle norme finali e transitorie.

Vi è l'emendamento Zanone N.1.

SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato. Signor presidente, non possiamo che essere contrari a questo emendamento. Diversamente, saremmo in contraddizione con tutto ciò che abbiamo votato finora.

Ricordo che abbiamo già previsto che la mancata approvazione della legge organica non può bloccare l'esercizio della competenza regionale. C'è già un copione di questa vicenda, che è la legge Scelba del 1953. Proprio per far decollare l'ordinamento regionale, abrogammo quel tale articolo che poneva la pregiudizialità tra legge-cornice e l'esercizio del potere legislativo della regione.

Verremmo meno a tutte le nostre coerenze se dovessimo dire che siamo d'accordo su questo emendamento.

VALERIO ZANONE. Dalla straordinaria laconicità del relatore ho inteso che non è favorevole a questa mia proposta. Tuttavia, sostengo il principio che occorre garantire che le competenze esclusive in materia economica e sociale che saranno attribuite alle regioni in base agli articoli

che abbiamo approvato presuppongano in concreto l'acquisizione dell'autonomia finanziaria e, quindi, la disponibilità delle leggi organiche che riguardano il sistema fiscale regionale, la capacità di assunzione dei prestiti e le altre questioni regolate dall'articolo 119-bis. Diversamente, si corre il rischio di affidare alle regioni enormi poteri prima ancora che siano concretamente determinate le risorse necessarie per esercitarli.

MARCO BOATO. Voterò contro l'emendamento Zanone N.1.

Propongo inoltre di sopprimere l'espressione « comprese le leggi-cornice » perché mi pare che nella Costituzione non ricorra mai. Inoltre, quando si dice « nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi statali già vigenti » si comprendono anche le leggi-cornice o leggi-quadro. Essendo scontato che esse sono comprese, non lo scriverei in Costituzione.

SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato. Esprimo parere favorevole all'emendamento dell'onorevole Boato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Zanone N.1, non accettato dal relatore.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Boato N.3 tendente a sopprimere le parole « comprese le leggi-cornice », accettato dal relatore.

(È approvato).

Passiamo al voto della disposizione finale e transitoria nel testo del Comitato ristretto.

EUGENIO TARABINI. Dichiaro di votare contro questa norma perché mi sembra inadeguata al grosso e complesso processo di trasferimento di funzioni attualmente statali alle regioni. Mi pare che si dovrebbero prendere innanzitutto in considerazione, oltre che l'attività legislativa regionale e l'attività di fatto della regione

per l'organizzazione dei trasferimenti, anche le leggi statali corrispondenti. Non credo, infatti, che si possa procedere con una pura e semplice attività regionale e senza prendere in alcuna considerazione il processo, cui pure si dovrebbe porre mano, di cessazione dal potere fiscale e di spesa competite allo Stato e il « subingresso » nell'esercizio delle corrispondenti attività da parte delle regioni. Questa norma mi sembra così sintetica e inadeguata che non posso votare a favore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima disposizione finale e transitoria nel testo del Comitato ristretto.

(È approvata).

Passiamo all'emendamento aggiuntivo Riz N.2. Il senatore Riz non è presente.

PIETRO SODDU. Lo faccio mio.

SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato. Prima che sia posto in votazione questo emendamento vorrei fare una dichiarazione sulla norma che abbiamo appena approvato. Questa norma si riferisce alla competenza concorrente delle regioni perché, per la competenza esclusiva, non varrà il termine del triennio, essendo appunto una competenza esclusiva, quindi non subordinata alle leggi organiche.

PIETRO SODDU. Se la dichiarazione del relatore riguarda anche le regioni a statuto speciale l'emendamento Riz è superfluo.

SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato. Le riguarda a maggior ragione, proprio per la specialità del loro statuto speciale, che è legge costituzionale.

PIETRO SODDU. Rinuncio a fare mio l'emendamento Riz N.2.

PRESIDENTE. Poiché il senatore Riz non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Onorevoli colleghi, è ovvio che sulla parte approvata dalla Commissione riguardante i rapporti fra lo Stato e le regioni occorrerà un momento di coordinamento finale, che però penso debba avvenire dopo che avremo esaminato alcune questioni relative al numero dei parlamentari e alla forma di Governo, in particolare l'elezione del Presidente del Consiglio direttamente dal popolo, secondo una proposta dell'onorevole Segni, oppure da parte del Parlamento, come previsto nel testo predisposto dal Comitato competente. Credo che quando avremo trattato queste due questioni, a quel punto potremo esaminare anche il problema relativo al coordinamento.

Per quanto riguarda la parte relativa alla forma di governo (numero dei parlamentari), relatore l'onorevole Bassanini, propongo di fissare una seduta del Comitato ristretto per giovedì 4 novembre alle ore 9,30.

In ordine alla questione relativa alla lettera inviata dall'onorevole Labriola e da me consegnata al Comitato ristretto elettorale nella persona dell'onorevole Tarabini, alla luce delle questioni molto importanti da esaminare penso che sarà opportuno convocare l'ufficio di presidenza, allargato al relatore del Comitato elettorale, giovedì 28 alle ore 11.

MARCO BOATO. Considerando i lavori di Assemblea della Camera e del Senato, forse sarebbe opportuno anticipare la convocazione dell'ufficio di presidenza alle 9 o alle 9,30 oppure posticiparla alle 12,30-13.

PRESIDENTE. Non ho alcun problema in questo senso. Tuttavia, i lavori delle Assemblee molto probabilmente non termineranno neppure per le 12,30. Fissiamo comunque la convocazione per le 12.

SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato. Indipendentemente dal problema del coordinamento, che come giustamente lei ricordava andrà affrontato nel momento in cui saranno definite anche le altre questioni, vorrei chiedere due modifiche letterali che

potrebbero introdursi sin d'ora. La prima, concordata con il collega Barbera, riguarda la sostituzione del termine « Consiglio » con « Assemblea », per quanto riguarda le regioni. Mi pare più adatto alla distinzione della regione rispetto ai comuni e alle provincie e più consona alla chiarezza del linguaggio. La dizione « Presidente dell'Assemblea » è molto più chiara rispetto a quella « Presidente del Consiglio ».

Allorché ci si riferisce al presidente della giunta regionale – è questa la seconda modifica che propongo – converrebbe valersi del termine « Presidente della regione », in quanto nella Costituzione il presidente della regione è il presidente della giunta regionale.

Infine, vorrei ricordare che abbiamo lasciato ancora sospeso l'articolo 75, concernente il divieto proposto dal Comitato ristretto di ricorso al referendum abrogativo per le leggi organiche che, come noto, è questione molto controversa. Cosa facciamo? La rinviemo alla discussione sulla forma di governo? Possiamo decidere come meglio crediamo, però dobbiamo deciderlo.

PRESIDENTE. Abbiamo accantonato anche gli articoli 95 e 97.

SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato. L'articolo 95 a questo punto è definito, sia pure implicitamente. L'unica questione rimasta aperta era quella che riservava l'organizzazione dei ministeri alle materie di competenza dello Stato. Avendo definito gli articoli 70 e 117 ed avendo attribuito alle regioni anche le competenze esclusive, a questo punto credevo si fosse già definito il terzo comma dell'articolo 95 nel testo del Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Abbiamo approvato un comma aggiuntivo.

SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato. Mi riferivo a questo terzo comma.

PRESIDENTE. Sono questioni che non possiamo esaminare in questo momento.

MARCO BOATO. Vorrei brevemente intervenire sulle due proposte di coordinamento.

Per quanto riguarda la prima questione, relativa al presidente della regione, do per scontato che il senso sia quello indicato dal relatore, onorevole Labriola. Viceversa, ho alcuni dubbi nel modificare la dizione « consiglio regionale » con « assemblea regionale ». Ritengo si tratti di una questione non puramente terminologica da affrontare in pochi secondi al termine di una seduta.

Vorrei invitare il presidente a voler sottoporre il problema formalmente sollevato dal relatore, onorevole Labriola, nell'ambito delle questioni concernenti il coordinamento.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Boato.

Prima di concludere desidero rivolgere un vivo ringraziamento al relatore per il lavoro svolto.

La seduta termina alle 21,05.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 27 ottobre 1993.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATI

TESTO A FRONTE

**Testo della Costituzione e della proposta del Comitato ristretto
per le modifiche alla II parte della Costituzione
(Forma di Stato)**

COSTITUZIONE

ART. 122.

Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.

Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti.

TESTO DEL COMITATO RISTRETTO

ART. 122.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

La Regione può adottare una diversa disciplina della forma di governo con disposizioni statutarie approvate a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale. Con la medesima maggioranza, la Regione può adottare con legge regionale un sistema di elezione dei consiglieri regionali diverso da quello stabilito con legge della Repubblica.

ART. 123.

Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della Repubblica.

ART. 124.

Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, soprintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.

ART. 126.

Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.

Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della

ART. 123.

Identico.

ART. 124.

Identico.

ART. 126.

Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi e persistenti violazioni di legge nonchè per gravi motivi di ordine pubblico e quando si verificano dimissioni o decadenza di oltre la metà dei consiglieri ovvero sia accertata l'impossibilità di formare una maggioranza.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. La stessa Commissione esprime altresì parere per la decisione della questione di merito per contrasto di interessi promossa dal Governo davanti al Parlamento.

Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti proroga-

Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.

ART. 127.

Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.

Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto.

Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.

ART. 128.

Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.

bili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.

ART. 127.

Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario il quale deve vistarla nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione, sempre che nel medesimo termine il Governo non promuova la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale o quella di merito per contrasto di interessi davanti al Parlamento. Sulle questioni di merito, le Camere decidono nei modi e nei termini stabiliti dai regolamenti parlamentari.

La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.

ART. 128.

Le Province e i Comuni sono enti autonomi rappresentativi delle comunità locali. Ad essi è riconosciuta autonomia statutaria e sono attribuite funzioni proprie nel quadro della Comunità nazionale e regionale.

L'ordinamento e le funzioni delle Province e dei Comuni sono disciplinate dalle leggi regionali secondo i principi fissati dalla legge organica, che determina altresì le forme di autonomia statutaria.

ART. 129.

Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.

Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento.

ART. 130.

Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali.

In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.

ART. 131.

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.

ART. 132.

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di

ART. 129.

Identico.

ART. 130.

Sezioni decentrate della Corte dei conti esercitano, nei limiti e con le modalità stabilite da leggi dello Stato, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali.

ART. 131.

Identico.

ART. 132.

Identico.

Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

ART. 133.

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINALI

ART. 133.

Identico.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINALI

I

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale, e in ogni caso fino a quando in questo stesso termine non sia stata approvata la legge organica, la Regione può legiferare nelle singole materie ma nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi statali già vigenti, comprese le leggi-cornice, e organizza il conseguente trasferimento delle strutture amministrative dello Stato, previa intesa con lo Stato.

Emendamenti presentati agli articoli 122, 123, 124, 126, 127, 128, 130, 131, 133 ed alle disposizioni transitorie del testo del Comitato ristretto per le modifiche alla parte seconda della Costituzione.

All'articolo 122 del testo del Comitato ristretto, sostituire il primo comma con il seguente:

Il sistema di elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali, il sistema di elezione del presidente e dei membri della giunta sono stabiliti con legge della Repubblica, approvata secondo il procedimento fissato per le leggi organiche.

I commi secondo, terzo e quarto restano identici.

Sopprimere il comma quinto.

Aggiungere infine il seguente comma:

La regione può adottare una diversa disciplina della forma di governo con disposizioni statutarie approvate con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al consiglio regionale e con la stessa maggioranza può adottare con legge regionale un sistema di elezione dei consiglieri regionali diverso da quello stabilito dalla legge della Repubblica. Un quinto dei consiglieri regionali o un ventesimo degli elettori della Regione possono chiedere che le disposizioni statutarie legislative di cui al presente articolo vengano sottoposte a referendum popolare entro tre mesi dalla pubblicazione delle disposizioni medesime Bollettino Ufficiale della Regione. Le disposizioni sono approvate se ottengono il consenso della maggioranza degli elettori e se partecipa al voto un numero di elettori pari a due terzi degli aventi diritto.

122.13.

Il Relatore.

All'articolo 70 del testo del Comitato ristretto, secondo comma, punto 19, sopprimere le parole da salvo quanto disposto dal successivo articolo 122.

* 70.31.

Saporito.

All'emendamento 122.11, secondo comma, sostituire le parole all'Assemblea nazionale con le seguenti ad una delle Camere o al Parlamento europeo.

0.122.11.2.

Boato.

All'articolo 122 del testo del Comitato ristretto, primo comma, sostituire le parole legge della Repubblica con le parole legge organica.

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente: Con legge organica sono stabilite altresì le modalità di elezione del presidente e dei membri della Giunta.

Sostituire il secondo comma con il seguente: Nessuno può appartenere contemporaneamente a un consiglio regionale e all'Assemblea nazionale o a un altro consiglio regionale.

Sopprimere il quinto comma.

122.11.

Salvi, Barbera, Bassanini, Barbieri, Tossi Brutti.

All'emendamento 122.1, dopo le parole universale e diretto secondo le norme stabilite aggiungere le seguenti dalla legge organica che disciplina l'elezione del Consiglio regionale.

0.122.1.1.

Barbera.

All'articolo 122 del testo del Comitato ristretto, sostituire il comma quinto con il seguente:

Il presidente della regione è eletto a suffragio universale e diretto secondo le norme stabilite con legge della Repubblica. Nomina e revoca gli assessori, che insieme al Presidente formano la Giunta regionale. Il presidente della regione dopo due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile.

122.1.

Zanone.

All'articolo 122 del testo del Comitato ristretto, sostituire il quinto comma con il seguente:

Il presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto dal corpo elettorale della regione secondo le norme previste dalla legge della Repubblica e, se ha ricoperto la carica per due mandati consecutivi, non è immediatamente rieleggibile. Il presidente della Giunta regionale nomina i membri della Giunta e può revocarli.

122.7.

Covi.

All'articolo 122 del testo del Comitato ristretto, sostituire il comma quinto con il seguente:

Il presidente della Giunta è eletto dal consiglio tra i suoi componenti, e nomina e revoca i componenti della Giunta medesima. L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di componente della Giunta.

Il consiglio revoca il presidente della Giunta con votazione a maggioranza dei componenti il consiglio su mozione che indica contestualmente il nome del nuovo presidente della Giunta.

122.4.

D'Onofrio, Mattarella.

All'articolo 122 del testo del Comitato ristretto sopprimere il comma sesto.

122.2.

Zanone.

All'articolo 122 del testo del Comitato ristretto, sostituire il sesto comma con il seguente:

La regione può adottare con legge regionale, a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio regionale, un sistema di elezione dei consiglieri regionali diverso da quello stabilito con legge della Repubblica.

122.6.

Covi.

All'articolo 122 del testo del Comitato ristretto, sostituire il sesto comma con il seguente:

La regione può adottare una diversa disciplina della forma di governo con disposizioni statutarie approvate a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Consiglio regionale. Con la medesima maggioranza la regione può adottare con legge regionale un sistema di elezione dei consiglieri regionali diverso da quello stabilito con legge della Repubblica. Un quinto dei consiglieri regionali e un ventesimo degli elettori della regione possono chiedere che le disposizioni statutarie e legislative di cui al presente articolo vengano sottoposte a referendum popolare entro tre mesi dalla pubblicazione delle disposizioni medesime sul Bollettino Ufficiale della regione. Le disposizioni sono approvate se ottengono il consenso della maggioranza degli elettori e se partecipa al voto la maggioranza degli elettori.

122.5.

D'Onofrio, Mattarella.

All'articolo 122 del testo del Comitato ristretto, sesto comma, sostituire le parole a maggioranza assoluta con le parole con la maggioranza dei due terzi.

122.9.

Bassanini, Salvi.

All'articolo 122 del testo del Comitato ristretto, sesto comma, dopo le parole il Consiglio regionale aggiungere le parole nel rispetto del diritto delle minoranze sopprimere inoltre il secondo periodo del medesimo comma.

122.10.

Saporito.

All'articolo 122 del testo del Comitato ristretto, sesto comma, sopprimere le parole da con la medesima alla fine.

122.8.

Cossutta, Magri, Salvato.

All'articolo 122 del testo del Comitato ristretto aggiungere, in fine, il seguente comma:

L'elezione del presidente della regione e del consiglio regionale sono contemporanee e distinte. Il presidente può essere revocato dal consiglio regionale che contestualmente è sciolto.

122.3.

Zanone.

All'articolo 123, primo comma, della Costituzione sostituire le parole del referendum con le parole dei referendum abrogativi, approvativi o consultivi.

123.1.

Barbera, Salvi.

Sopprimere l'articolo 124 della Costituzione.

124.1.

Riz.

All'articolo 126 del testo del Comitato ristretto, primo comma, sopprimere le parole nonché per gravi motivi di ordine pubblico.

126.1.

Cossutta, Magri, Salvato.

All'articolo 126 del testo del Comitato ristretto, primo comma sostituire le parole ordine pubblico con le seguenti sicurezza nazionale

126.3.

Guerzoni, Bassanini.

All'articolo 126 del testo del Comitato ristretto, primo comma, dopo maggioranza aggiungere passati novanta giorni dalla dissoluzione di quella precedente o dalle elezioni del Consiglio regionale.

126.4.

Guerzoni.

All'articolo 126 del testo del Comitato ristretto, dopo il primo comma aggiungere il seguente periodo: Può altresì essere sciolto ove non provveda a dare attuazione alla disposizione dell'articolo 118, ultimo comma.

126.2.

Tarabini.

Sostituire l'articolo 127 del testo del Comitato ristretto con il seguente: Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Governo entro cinque giorni dalla sua promulgazione.

Il Governo può promuovere entro sessanta giorni dalla comunicazione la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale o quella di merito

per contrasto di interessi davanti al Parlamento. Il ricorso non sospende l'entrata in vigore della legge regionale. Sulle questioni di merito le Camere decidono nei modi e nei termini stabiliti dai Regolamenti parlamentari.

Le leggi sulle Regioni sono promulgate entro dieci giorni dalla loro approvazione ed entrano in vigore non prima di quindici giorni dalla loro pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale o provinciale, e il Governo della Repubblica lo consente, l'entrata in vigore non è subordinata ai termini indicati..

127.1.

Riz.

All'articolo 127 del testo del Comitato ristretto, aggiungere alla fine del secondo comma il seguente periodo: Le leggi regionali sono immediatamente efficaci anche nel caso che su di esse il Governo promuova questioni di legittimità e di merito.

127.2.

Guerzoni, Bassanini.

Sopprimere l'articolo 128 del testo del Comitato ristretto.

128.1.

Tarabini.

All'articolo 28 del testo del Comitato ristretto, aggiungere il seguente comma:

Le Province e i Comuni possono ricorrere alla Corte costituzionale perché sia dichiarata l'illegittimità di una legge regionale emanata in violazione dell'articolo 118 entro trenta giorni dalla pubblicazione.

128.2.

Tarabini.

Sopprimere l'articolo 130 del testo del Comitato ristretto.

130.1.

Cossutta, Magri, Salvato.

Sostituire l'articolo 131 del testo del Comitato ristretto con il seguente: Le Regioni sono costituite nel territorio per aggregazione di province limitrofe, con eventuale modifica contestuale delle circoscrizioni provinciali. Ad eccezione delle isole e delle regioni di cui all'articolo 116, ogni regione deve comprendere almeno due milioni di abitanti.

131.1.

Zanone.

Sostituire l'articolo 133, primo comma, del testo del Comitato con il seguente: Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con legge regionale, su iniziative dei Comuni, secondo i principi stabiliti dalla legge organica.

133.1.

Barbera, Bassanini.

Sostituire la disposizione transitoria del testo del Comitato ristretto con la seguente:

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I

All'attribuzione delle competenze previste nell'articolo 117 si procede dopo l'entrata in vigore delle leggi organiche di cui all'articolo 119-bis.

N.1.

Zanone.

Alla disposizione transitoria del testo del Comitato ristretto aggiungere il seguente punto: Fino alla modifica degli Statuti speciali, le Regioni ad autonomia speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, esercitano immediatamente, come competenze primarie, le competenze non previste dagli attuali Statuti e loro derivanti dal nuovo articolo 70 della Costituzione.

N.2.

Riz.

Emendamenti presentati nella seduta odierna.

All'emendamento del relatore 122.13, primo comma, sopprimere le parole il sistema di elezione del presidente e dei membri della Giunta.

0.122.13.1.

Boato.

All'emendamento del relatore 122.13, primo comma, sopprimere le parole il sistema di elezione del presidente e dei membri della Giunta.

0.122.13.6.

Bodrato.

All'emendamento del relatore 122.13, secondo comma, sostituire le parole e ad una delle Camere del Parlamento con le seguenti e ad una delle Camere o al Parlamento europeo.

0.122.13.3.

Boato.

All'emendamento del relatore 122.13, sostituire le parole Sopprimere il quinto comma con il seguente comma:

Il presidente della Giunta è eletto dal consiglio tra i suoi componenti e nomina e revoca i componenti della Giunta medesima. L'ufficio di

consigliere regionale è incompatibile con quello di componente la Giunta. Il consiglio revoca il presidente della Giunta con votazione a maggioranza dei componenti il consiglio su mozione che indica contestualmente il nome del nuovo presidente della Giunta.

0.122.13.2.

Boato.

All'emendamento del relatore 122.13, sostituire le parole Sopprimere il quinto comma con il seguente comma:

Il presidente della Giunta è eletto dal consiglio tra i suoi componenti e nomina e revoca i componenti della Giunta medesima. L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di componente la Giunta. Il consiglio revoca il presidente della Giunta con votazione a maggioranza dei componenti il consiglio su mozione che indica contestualmente il nome del nuovo presidente della Giunta.

0.122.13.7.

Bodrato.

All'emendamento del relatore 122.13, sostituire le parole dei due terzi con la parola assoluta.

0.122.13.4.

Covi.

All'emendamento del relatore 122.13, sostituire le parole elettori pari a due terzi con le parole oltre la metà.

0.122.13.5.

Covi.

All'emendamento del relatore 122.13, sostituire l'ultimo periodo dell'ultimo comma con il seguente Le disposizioni sono approvate se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

0.122.13.8.

Boato.

All'emendamento del relatore 122.13, ultimo comma, sostituire le parole da il consenso fino a elettori con le seguenti la maggioranza dei voti validi.

0.122.13.9.

Barbera.

All'emendamento del relatore 122.13, ultimo comma, sopprimere le parole e se partecipa al voto un numero di elettori pari a due terzi degli aventi diritto.

0.122.13.10.

Salvi, Bassanini.

All'articolo 123 del testo del Comitato ristretto, primo comma, aggiungere il seguente periodo In ogni caso valgono i limiti previsti nell'articolo 75 della Costituzione per le materie rimesse alla competenza delle Regioni.

123.2.

Il Relatore.

All'articolo 126 del testo del Comitato ristretto, primo comma, sostituire le parole di ordine pubblico con le parole di tutela dell'ordine costituzionale.

126.5.

Boato.

Alla I disposizione transitoria del testo del Comitato ristretto, sopprimere le parole comprese le leggi-cornice.

N.3.

Boato.

Stampato su carta riciclata ecologica

STC11-RIF-56
Lire 1500